



# Regione Molise

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA

II DIPARTIMENTO

*Servizio Fitosanitario, Tutela e Valorizzazione della  
Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile*

## **DIRETTIVA REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE (V.Inc.A.) NELLA REGIONE MOLISE**

### **Indice**

CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI SULLA VALUTAZIONE D'INCIDENZA .....	2
1.1 Significato della Valutazione d'Incidenza Ambientale (V.Inc.A.).....	2
1.2 Definizioni .....	3
1.3 Finalità .....	7
1.4 Ambito di applicazione.....	7
1.5 La V.Inc.A. integrata nei procedimenti di VIA e VAS .....	8
1.6 Individuazione dell'Autorità Competente alla V.Inc.A.....	8
1.7 La V.Inc.A. nelle aree protette.....	9
1.8 La V.Inc.A. nei siti Natura 2000 appartenenti a regioni amministrative diverse .....	9
1.9 Livello minimo di approfondimento dei P/P/P/I/A da sottoporre a V.Inc.A.....	9
1.10 Varianti di Piani/Programmi.....	10
1.11 Modifiche di Progetti /Interventi/Attività .....	10
1.12 Espressione del parere motivato da parte dell'Autorità Competente per la V.Inc.A.....	10
1.13 L'istituto del silenzio-assenso non è applicabile alla V.Inc.A.....	10
1.14 Partecipazione del pubblico ed accesso alla giustizia nei procedimenti di V.Inc.A.....	10
CAPITOLO 2 – SCREENING DI INCIDENZA – LIVELLO I.....	11
2.1 Lo Screening di incidenza.....	11
2.2 Indicazioni sulla fase di screening di Incidenza .....	12
2.3 Screening di incidenza dei P/P/P/I/A Pre-Valutati .....	13
2.4 Condizioni d'Obbligo.....	13
2.5 La procedura di Screening di incidenza.....	14
2.6 Conclusione del procedimento di screening .....	16
2.7 Validità temporale del parere di screening .....	17
2.8 Lo screening di incidenza nelle procedure di VIA e VAS .....	17
CAPITOLO 3 – VALUTAZIONE APPROPRIATA – LIVELLO II.....	18
3.1 La Valutazione Appropriata.....	18
3.2 Lo Studio di Incidenza.....	19
3.3 Le misure di mitigazione appropriate al Livello II.....	20
3.4 Obblighi e procedure da osservare da parte dell'Autorità Competente per la V.Inc.A.....	20
3.5 Conclusioni della procedura di Valutazione Appropriata.....	21
3.6 Validità temporale della valutazione appropriata.....	22
3.7 Sorveglianza.....	23

CAPITOLO 4 – VALUTAZIONE SOLUZIONI ALTERNATIVE – LIVELLO III .....	23
4.1 Analisi della Valutazione delle Soluzioni Alternative.....	23
4.2 Determinazioni sulla Valutazione delle Soluzioni Alternative.....	24
4.3 Risultanze dell'analisi e individuazione delle Soluzioni Alternative.....	25
4.4 Conclusioni della Valutazione Appropriata dopo la verifica delle Soluzioni Alternative .....	26
4.5 Tempistiche.....	27
CAPITOLO 5 – MISURE DI COMPENSAZIONE – LIVELLO III .....	27
5.1 Le Misure di Compensazione .....	27
5.2 Determinazioni sulle Misure di Compensazione .....	28
5.3 Individuazione e congruità delle Misure di Compensazione.....	29
5.4 Tipologia di Misure di Compensazione.....	29
5.5 Tempistica di adozione, localizzazione e monitoraggio delle Misure di Compensazione .....	30
5.6 Valutazione delle Misure di Compensazione e conclusione del procedimento.....	31

## CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI SULLA VALUTAZIONE D'INCIDENZA

### 1.1 Significato della Valutazione d'Incidenza Ambientale (V.Inc.A.)

1. La Valutazione d'incidenza ambientale (V.Inc.A.) è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, programma, progetto, intervento o attività (P/P/P/I/A) che possa avere incidenze significative su uno o più siti della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani, programmi, progetti, interventi o attività (P/P/P/I/A), tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

2. Rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti dei P/P/P/I/A che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico, in considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari siti e alla funzionalità della rete Natura 2000, sia a livello nazionale che comunitario.

3. La Commissione europea, per rispettare le finalità della V.Inc.A. e per ottemperare al suo ruolo di "controllo" previsto dall'art. 9 della direttiva Habitat, ha fornito suggerimenti interpretativi e indicazioni per un'attuazione omogenea in tutti gli Stati dell'Unione, redigendo la “Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat” (2019). Sulla base del predetto documento, la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con intesa del 28 novembre 2019, ha adottato le “Linee guida nazionali per la valutazione d'incidenza” che portano a realizzare le valutazioni richieste dall'art. 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva Habitat in base ai seguenti livelli:

- Livello I: screening – E' disciplinato dall'articolo 6, paragrafo 3, prima frase. Processo d'individuazione delle implicazioni potenziali di un P/P/P/I/A su uno o più Siti Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri P/P/P/I/A, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze. Pertanto, in questa fase occorre determinare in primo luogo se, i P/P/P/I/A sono direttamente connessi o necessari alla gestione del sito/siti e, in secondo luogo, se è probabile avere un effetto significativo sul sito/ siti. Sebbene lo screening non preveda lo Studio d'Incidenza, la proposta può prevedere misure di mitigazioni. L'esito della valutazione screening non può contenere prescrizioni.

- Livello II: valutazione appropriata - Questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 3, seconda frase. Riguarda l'individuazione del livello di incidenza del P/P/P/I/A sull'integrità del sito/siti, singolarmente o congiuntamente ad altri P/P/P/I/A, tenendo conto della struttura e della funzione del sito/siti, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si definiscono misure di mitigazione appropriate atte a eliminare o a limitare tale incidenza al di sotto di un livello significativo. Pertanto, tale livello non deve comportare lacune, ma avere rilievi e conclusioni completi, decisi e definitivi.

• Livello III: possibilità di deroga all'articolo 6, paragrafo 3, in presenza di determinate condizioni. Questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 4, ed entra in gioco se, nonostante una valutazione appropriata negativa, si propone di non respingere un piano o un progetto, ma di darne ulteriore considerazione. In questo caso, infatti, l'articolo 6, paragrafo 4, consente deroghe all'articolo 6, paragrafo 3, a determinate condizioni, che comprendono l'assenza di soluzioni alternative, l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico prevalente (IROPI) per la realizzazione del P/P/P/I/A, e l'individuazione di idonee misure compensative da adottare. Giunti al livello III, potrebbe risultare opportuno che il proponente, anche di concerto con l'Autorità competente, proceda ad una ricognizione preventiva sulle possibili Soluzioni Alternative nell'ambito degli opportuni approfondimenti previsti nella valutazione appropriata. Infatti, una adeguata e completa analisi preliminare dell'ambito territoriale sul quale si intende intervenire e delle specifiche norme di tutela e di conservazione, può consentire al progettista di sviluppare e indirizzare la proposta verso soluzioni di minore interferenza ambientale senza giungere a conclusioni negative della valutazione appropriata.

Nel rispetto della Direttiva Habitat, dunque, deve prevalere il valore della biodiversità rispetto alle tipologie di proposte, qualsiasi esse siano, affinché presentino una interferenza minima o nulla nei confronti dei siti Natura 2000 interessati. In concreto, **l'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, dovrà verificare se il proponente nello Studio di Incidenza ha correttamente sviluppato ed analizzato la proposta sulla base della soluzione con minore interferenza sui siti Natura 2000** potenzialmente interessati. Nel caso in cui nello Studio di Incidenza emergano carenze in tal senso, l'Autorità competente per la VInCA potrà richiedere di rimodulare la proposta con la presentazione di ulteriori soluzioni progettuali e/o localizzative da parte del progettista, oppure proponendo direttamente le soluzioni ritenute più idonee affinché si possa escludere una incidenza significativa nelle conclusioni della Valutazione appropriata. Tuttavia, da un punto di vista formale, così come riconosciuto nella sentenza della Corte di Giustizia UE nella Causa C 241/08, la "Valutazione delle Soluzioni Alternative", rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 6.4 e quindi risulta configurarsi come fase di approfondimento del Livello III. Invero, è opportuno evidenziare che l'analisi delle Soluzioni Alternative deve essere considerata come pre-requisito per il ricorso all'applicazione di detto art. 6.4, e quindi propedeutica alle valutazioni concernenti l'accordo del regime di deroga di cui al citato paragrafo 4 e peculiari del terzo Livello della VInCA, che possono condurre, qualora ne sussistano tutti i requisiti, all'approvazione della proposta con incidenze negative sul sito/i Natura 2000, mediante l'attuazione di idonee Misure di Compensazione. Da quanto sopra consegue che l'applicazione del Livello III si applica solo nel caso in cui, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito/i e in mancanza di soluzioni alternative, un P/P/P/I/A debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, adottando ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale della rete Natura 2000 sia tutelata.

## 1.2 Definizioni

Siti Natura 2000: Per siti Natura 2000 si intende l'insieme dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone a Protezione Speciali (ZPS) designati sul territorio regionale ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli".

Standard Data Form Natura 2000 (SDF): consiste in una scheda o formulario standard Natura 2000 che contiene per ogni Sito le informazioni e la documentazione necessaria per individuare gli obiettivi di conservazione (cfr. 1.6) ed il contributo dello stesso all'efficacia e coerenza della rete Natura 2000. Tale scheda comprende, per ciascun sito, una mappa, la denominazione, l'ubicazione, l'estensione, nonché i dati ecologici relativi agli habitat e alle specie di Allegato I e II per i quali il sito è stato individuato e designato. Se nella Sezione 3 dello SDF, relativa alle informazioni ecologiche, il campo "rappresentatività" del tipo di habitat o "popolazione nel sito" della specie di interesse comunitario riporta una valutazione «non significativa», indicata con la lettera D, tali

habitat e specie possono non essere considerati per definire gli «obiettivi di conservazione del sito». Lo Standard Data Form racchiude inoltre informazioni che facilitano l'attività di gestione e monitoraggio della rete Natura 2000, come la lista delle altre specie animali e vegetali presenti, alle fonti bibliografiche utili, alle pressioni e minacce, etc. Sebbene valutati come “non significativi” nello Standard Data Form Natura 2000, nell’ambito di una valutazione ai sensi dell’art. 6.3 della Direttiva Habitat, gli effetti di un progetto od intervento su habitat e specie classificati come D nello SDF devono essere analizzati nell’ottica del loro contributo all’integrità del sito Natura 2000, in considerazione della loro funzione di habitat, habitat di specie, oppure di specie essenziali al mantenimento della funzionalità delle comunità biologiche presenti.

Obiettivi di Conservazione: Gli obiettivi di conservazione rappresentano le finalità da conseguire in un sito Natura 2000 affinché questo possa concorrere il più possibile al raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie in esso individuati, tenendo in considerazione il livello appropriato. Questi sono individuati a partire dalle informazioni ecologiche riportate nello Standard Data Form Natura 2000 per ciascun habitat e specie di Allegato I e II per i quali il sito è stato designato.

Misure di Conservazione: Le Misure di Conservazione sono misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente. In altri termini, sono misure atte a mantenere o raggiungere gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000. Le misure possono essere di tipo regolamentare, amministrativo o contrattuale e all’occorrenza prevedere specifici piani di gestione. Le Misure di Conservazione devono tenere conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. È importante operare una chiara distinzione tra obiettivi e misure di conservazione. E' ragionevole presupporre che gli obiettivi di conservazione siano relativamente stabili nel tempo, ed infatti, nella maggior parte dei casi debbono essere obiettivi a lungo termine. E' probabile invece che le misure di conservazione necessarie per realizzare tali obiettivi mutino in risposta all'evoluzione dei tipi di pressioni alle quali i siti sono esposti e, ovviamente, agli effetti, auspicabilmente positivi, delle misure di conservazione già intraprese. Pertanto, le misure di conservazione costituiscono gli interventi e i meccanismi veri e propri da predisporre per un sito Natura 2000 al fine di conseguire gli obiettivi di conservazione del medesimo. È utile ricordare che dette misure devono tenere conto delle priorità di conservazione, individuate nelle specie e negli habitat di maggiore rilevanza rispetto ai quali intervenire, e/o alle misure più importanti o urgenti da adottare.

Piano di Gestione: Il Piano di Gestione si configura come uno strumento di pianificazione la cui adozione risulta necessaria solo qualora la situazione specifica del sito non consenta di garantire uno stato di conservazione soddisfacente attraverso l'attuazione delle misure regolamentari, amministrative o contrattuali e il cui principale obiettivo, coerentemente con quanto previsto anche dall'art. 4 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., è quello di garantire la presenza in condizioni ottimali degli habitat e delle specie che hanno determinato l'individuazione del sito, mettendo in atto le più opportune strategie di tutela e gestione. Infatti, secondo quanto stabilito dal DM 3 settembre 2002, solo nel caso in cui le misure di conservazione descritte al paragrafo precedente non siano sufficienti a garantire il conseguimento degli obiettivi di conservazione è opportuno procedere alla elaborazione di piani di gestione specifici per i siti della Rete Natura 2000. La Direttiva Habitat (art. 6), al fine di garantire la conservazione dei siti Natura 2000, ha individuato nel Piano di Gestione uno strumento di pianificazione idoneo alla salvaguardia delle peculiarità di ogni singolo sito. Tale strumento è in grado di integrare gli aspetti prettamente naturalistici con quelli socio-economici ed amministrativi. I piani di gestione dei siti Natura 2000 non sono sempre necessari ma, se usati, devono tenere conto delle particolarità di ciascun sito e di tutte le attività previste. Essi possono essere documenti a sé stanti oppure essere incorporati in altri eventuali piani di sviluppo. Il Piano di Gestione, deve integrarsi completamente con altri piani di gestione del territorio ed in particolare con il Piano paesaggistico regionale, il Piano forestale regionale, il Piano faunistico venatorio regionale, i Piani urbanistici provinciali, i Piani urbanistici comunali, i Piani delle aree protette qualora il sito vi ricada in parte o tutto.

Principio di precauzione: La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire obiettivi quali la salvaguardia, la tutela ed il miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga". Secondo la Commissione europea, lo scopo del principio di precauzione è quindi quello di garantire un alto livello di protezione dell'ambiente grazie a delle prese di posizione preventive in caso di rischio. Il principio di precauzione è invocato al fine di garantire un livello appropriato di protezione dell'ambiente e della salute, nonché quando un fenomeno, un prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi, individuati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, se questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza. Nella procedura di Valutazione di Incidenza, il principio di precauzione deve essere applicato ogni qualvolta non sia possibile escludere con ragionevole certezza scientifica il verificarsi di interferenze significative generate da un P/P/P/I/A sui siti della rete Natura 2000.

Stato di conservazione: Lo stato di conservazione per un habitat naturale è: «l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche (...)); per una specie è: «l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni.

Stato di conservazione soddisfacente: Lo «stato di conservazione» di un habitat naturale è considerato «soddisfacente» quando: • la sua area di ripartizione naturale e le superfici che sono interessate sono stabili o in estensione; • la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile; • lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente;

Lo «stato di conservazione» di una specie è considerato «soddisfacente» quando: • i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene; • l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile; • esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.

Habitat di specie: L'habitat di specie è uno spazio multi-dimensionale definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico.

Integrità di un Sito Natura 2000: L'«integrità del sito» è stata definita come «la coerenza della struttura e della funzione ecologiche del sito in tutta la sua superficie o di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie per i quali il sito è stato o sarà classificato».

Significatività: Il concetto di ciò che è «significativo» deve essere interpretato in modo obiettivo. La determinazione riguardo all'entità del P/P/P/I/A non afferisce strettamente alla tipologia, bensì al livello di significatività che può generare nei confronti del sito o dei siti Natura 2000. Al tempo stesso, bisogna determinare la significatività in relazione alle particolarità ed alle condizioni ambientali del sito o dei siti potenzialmente oggetto di impatti da parte del P/P/P/I/A, tenendo particolarmente conto degli obiettivi di conservazione di tale sito o di tali siti. È importante notare che l'intenzione alla base della disposizione sugli effetti congiunti è quella di tener conto degli impatti cumulativi che spesso si manifestano con il tempo. La procedura dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, è inoltre attivata non dalla certezza ma dalla probabilità di incidenze significative derivanti non solo da piani o progetti situati all'interno di un sito, ma anche da quelli al di fuori di esso senza limiti predefiniti di distanza. Per determinare se un P/P/P/I/A «possa avere incidenze significative, singolarmente o congiuntamente ad altri P/P/P/I/A» occorre considerare un rapporto di causa ed effetto. E' da considerare inoltre la valutazione degli effetti a breve o lungo termine, temporanei o permanenti generati dal P/P/P/I/A sul sito o sui siti Natura 2000.

Effetto cumulo: L'articolo 6, paragrafo 3, tratta questo aspetto considerando gli effetti congiunti di altri P/P/P/I/A. Nell'ambito di tale analisi si devono considerare P/P/P/I/A che siano completati; approvati ma non completati; o non ancora proposti ma previsti in uno strumento di pianificazione

territoriale e quelli in fase di approvazione. Una serie di singoli impatti ridotti può, nell'insieme produrre un'interferenza significativa sul sito o sui siti Natura 2000.

Effetti probabili: In linea con il principio di precauzione, le salvaguardie di cui all'articolo 6, paragrafi 3, e soprattutto 4, sono attivate non solo da una certezza, ma anche da una probabilità del verificarsi di incidenze significative.

Effetti indiretti: Gli effetti indiretti sono tipologie di interferenze generate dalla realizzazione di una azione esterna o interna ai siti Natura 2000 i cui effetti possono alterare però in modo negativo lo stato di conservazione di habitat e specie presenti nei siti Natura 2000 più prossimi.

Interferenza funzionale: E' definita interferenza funzionale un effetto indiretto di un P/P/P/I/A, esterno o interno al sito/siti Natura 2000, determinato ad esempio dal peggioramento misurabile del livello di qualità delle componenti abiotiche strutturali del sito (ad es. emissioni nocive, azioni che possono alterare le caratteristiche del suolo, emissioni sonore ecc.), dal consumo/sottrazione di risorse destinate al sito (es. captazione di acqua), da interferenze con aree esterne che rivestono una funzione ecologica per le specie tutelate (ad es. siti di riproduzione, alimentazione, ecc.) o da interruzione delle aree di collegamento ecologico funzionale (rete e corridoi ecologici).

Degrado: Il degrado è un deterioramento fisico che colpisce un habitat. In un sito si ha un degrado quando la superficie dell'habitat interessato viene ridotta, oppure la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine o al buono stato di conservazione delle specie tipiche ad esso associate vengono ridotte rispetto alla situazione iniziale. La valutazione del degrado è effettuata in funzione del contributo che il sito fornisce alla coerenza della rete. Inoltre deve essere valutato anche in relazione all'obiettivo di conservazione da raggiungere per l'habitat in questione e quindi alle misure di conservazione individuate per lo stesso (es. aumento della superficie dell'habitat del 20%). Lo stato di conservazione si valuta tenendo conto di tutte le influenze che possono agire sull'ambiente che ospita gli habitat (spazio, acqua, aria, suolo). Se queste influenze tendono a modificare negativamente lo stato di conservazione dell'habitat rispetto alla situazione iniziale, tale deterioramento è da considerare come degrado. Qualsiasi evento o azione che contribuisca a ridurre le superfici di un habitat naturale per il quale il sito è stato designato può essere considerato un degrado. L'importanza della riduzione della superficie dell'habitat va valutata in relazione alla superficie totale che esso occupa nel sito, ed in funzione dello stato di conservazione dell'habitat medesimo, e del raggiungimento dell'obiettivo di conservazione stabilito. Qualsiasi alterazione negativa dei fattori necessari per il mantenimento a lungo termine degli habitat può essere considerata un degrado. Le funzioni ecologiche necessarie per il mantenimento a lungo termine dell'habitat sono correlate chiaramente alla tipologia dell'habitat interessato e del raggiungimento dell'obiettivo di conservazione stabilito.

Perturbazione delle specie: La perturbazione è riferita alle specie, e può essere limitata nel tempo (rumore, sorgente luminosa ecc.) o come conseguenza del degrado del sito. L'intensità, la durata e la frequenza del ripetersi della perturbazione sono quindi parametri importanti. Per essere considerata significativa una perturbazione deve influenzare lo stato di conservazione della specie. Pertanto, qualsiasi evento che contribuisce al declino a lungo termine della popolazione della specie sul sito o compromette il raggiungimento dell'obiettivo di conservazione stabilito per la specie, può essere considerato una perturbazione significativa; oppure qualsiasi evento che contribuisce alla riduzione o al rischio di riduzione dell'areale di distribuzione della specie nel sito o compromette il raggiungimento dell'obiettivo di conservazione stabilito per la specie può essere considerato come una perturbazione significativa; oppure qualsiasi evento che contribuisce alla riduzione delle dimensioni dell'habitat di specie nel sito o compromette il raggiungimento dell'obiettivo di conservazione stabilito per la specie può essere considerato una perturbazione significativa.

Si ha una perturbazione di una specie in un sito quando i dati sull'andamento delle popolazioni di questo sito indicano che tale specie non può più essere un elemento vitale dell'habitat cui appartiene rispetto alla situazione iniziale. Questa valutazione è effettuata anche conformemente al contributo che il sito fornisce alla coerenza della rete in base agli obiettivi di conservazione fissati a livello di sito. Le perturbazioni devono essere considerate anche in relazione all'obiettivo di conservazione fissato per la specie in questione, e quindi valutate in base agli effetti che esse possono avere sul

raggiungimento di tali obiettivi. La perturbazione, così come il degrado, sono quindi valutati rispetto allo stato di conservazione di specie ed habitat interessati e agli obiettivi di conservazione fissati a livello di sito per tali specie ed habitat. A livello di sito, la valutazione dello stato di conservazione è riportata nell'ultimo aggiornamento disponibile dello Standard Data Form Natura 2000, e sulla base dei monitoraggi di cui all'art. 17 della Direttiva Habitat e dell'art. 12 della Direttiva Uccelli.

P/P/P/I/A (Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Attività): Nel testo del presente documento con P/P/P/I/A si intendono tutti i Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Attività la cui attuazione potrebbe generare interferenze sui siti Natura.

Piano e programma: Sono definiti piani e programmi gli atti e i provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche: 1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale; 2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Incidenza: Per incidenza si intende qualsiasi effetto o impatto diretto o indiretto, a breve, medio o lungo periodo che può essere causato all'ambiente fisico e naturale in un pSIC, SIC, ZSC o ZPS, da un P/P/P/I/A (i termini incidenza, effetto, impatto, sono usati con lo stesso significato).

Incidenza significativa: L' incidenza è significativa quando un P/P/P/I/A produce effetti negativi, da solo o congiuntamente con altri P/P/P/I/A, sulle popolazioni vegetali ed animali, sugli habitat e sull'integrità del sito medesimo, con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione del Sito o dei Siti Natura 2000 interessati. La determinazione della significatività dipende dalle caratteristiche e dalle condizioni ambientali e dagli obiettivi di conservazione del sito.

Misure di mitigazione (attenuazione): Misure intese a ridurre al minimo, o addirittura ad annullare, l'incidenza negativa di un P/P/P/I/A, durante o dopo la sua realizzazione. Costituiscono parte integrante della proposta e debbono contenere iniziative volte alla riduzione delle interferenze generate nel Sito dall'azione, senza però arrecare ulteriori effetti negativi sullo stesso.

Area vasta di potenziale incidenza: Si intendono i limiti massimi spaziali e temporali di influenza del P/P/P/I/A, ovvero l'intera area nella quale la proposta può generare tutti i suoi possibili effetti. Il concetto di Area Vasta ha un campo di applicazione diversificato in considerazione del riferimento ad unità territoriali omogenee o interconnesse tra loro, che possono rivelare affinità sia in un piccolo che in un grande territorio, eventualmente delimitato da confini naturali. Quindi, l'individuazione dei limiti dell'area vasta deve essere condotta in modo oggettivo e varia in considerazione della tipologia di P/P/P/I/A proposto, della sua localizzazione e della sensibilità dei siti Natura 2000 potenzialmente interessati.

### **1.3 Finalità**

1. La presente direttiva disciplina il procedimento di V.Inc.A., in coerenza con la normativa vigente in materia e con le "Linee guida nazionali per la valutazione d'incidenza" sancite dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con intesa del 28 novembre 2019, per i P/P/P/I/A che possono avere incidenze negative sui siti Natura 2000 individuati sul territorio regionale.

### **1.4 Ambito di applicazione**

1. Fatta salva la vigente normativa a livello nazionale del procedimento di V.Inc.A. per le categorie progettuali riferibili alla competenza ministeriale, le disposizioni di cui alla presente direttiva si applicano ai P/P/P/I/A che possono avere incidenze negative su un sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri P/P/P/I/A, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

2. Sono da sottoporre alla procedura di V.Inc.A. anche i P/P/P/I/A che, pur sviluppandosi al di fuori delle aree delimitate dai siti Natura 2000, presentano l'area vasta di potenziale incidenza che può interessare uno o più siti Natura 2000.

3. L'area vasta di potenziale incidenza di un P/P/P/I/A, in fase di screening, viene individuata dall'Autorità competente per la V.Inc.A., sulla base degli elementi informativi forniti dal proponente e della propria discrezionalità tecnica, mentre in fase di valutazione appropriata, viene individuata dal proponente, e deve essere verificata e condivisa dall'Autorità competente per la V.Inc.A. in sede di valutazione.

### **1.5 La V.Inc.A. integrata nei procedimenti di VIA e VAS**

1. Per i progetti soggetti alla procedura di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e/o alla procedura di VIA, ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente in materia, che possono avere incidenze sui Siti Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri P/P/P/I/A, la V.Inc.A. è ricompresa nell'ambito delle predette procedure, pertanto la documentazione da presentare dovrà contenere anche lo Studio d'Incidenza, redatto ai sensi della presente direttiva.

2. Gli screening di incidenza o gli studi di incidenza integrati nei procedimenti di VIA devono contenere le informazioni relative alla localizzazione ed alle caratteristiche del P/P/P/I/A e la stima delle potenziali interferenze del P/P/P/I/A in rapporto alle caratteristiche degli habitat e delle specie tutelati nei siti Natura 2000.

3. Analogamente alle procedure di VIA, la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) comprende anche la V.Inc.A. Caratteristica comune a molti strumenti di programmazione è l'assenza di una preventiva localizzazione degli interventi previsti in quanto espressamente demandati a successive procedure di assegnazione su istanza. In tali casi, uno screening generale, può comunque fornire indicazioni riguardo alla V.Inc.A. che dovesse rendersi necessaria in attuazione dei progetti previsti, nel momento in cui sono definite le aree di intervento.

4. Aver assolto alla V.Inc.A. di un Piano/Programma in ambito VAS non determina la possibilità di disapplicare la V.Inc.A. relativamente ai progetti e alle opere eseguite in attuazione di detti Piani e Programmi. In relazione alla scala dimensionale del Piano o Programma si deve quindi applicare progressivamente la metodologia di approfondimento più coerente.

5. Sia per la VIA che per la VAS, l'evidenza pubblica dell'integrazione procedurale con la V.Inc.A. dovrà essere assicurata sin dalle prime fasi del procedimento. La partecipazione del pubblico, per gli aspetti relativi alla V.Inc.A., dovrà dare la possibilità di esprimere osservazioni, durante la fase di consultazione, ai soggetti eventualmente interessati.

6. Le valutazioni dell'autorità competente per la V.Inc.A. dovranno essere esplicitate nei provvedimenti finali delle procedure VIA o VAS, pertanto, negli stessi provvedimenti dovranno essere chiaramente distinti e definiti gli esiti relativi alla V.Inc.A., rispetto ai diversi livelli a cui è stata condotta, ivi incluso quello relativo allo screening di incidenza.

7. L'esito della V.Inc.A. è vincolante ai fini dell'espressione del parere motivato di VAS o del provvedimento di VIA. Questi possono essere favorevoli solo se vi è certezza riguardo all'assenza di incidenza significativa negativa sui siti Natura 2000. Conseguentemente è vincolante anche ai fini delle successive fasi di approvazione/autorizzazione del Piano/Programma/Progetto.

### **1.6 Individuazione dell'Autorità Competente alla V.Inc.A.**

1. L'Autorità Competente alla V.Inc.A. sui Siti Natura 2000 dei P/P/P/I/A è il Servizio Fitosanitario, Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile, fatti salvi i casi in cui si verificano le condizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.. In questa ipotesi, l'Autorità competente è la Giunta Regionale, supportata nella decisione dalla valutazione redatta a cura del Servizio Fitosanitario, Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile.



2. Per i Piani/Programmi/Progetti soggetti alla procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA, o alla procedura di VIA, o alla procedura di VAS, ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente in materia, integrate con la procedura di V.Inc.A., le autorità competenti in materia di VIA e VAS sono deputate anche alla V.Inc.A., previo coordinamento con il Servizio Fitosanitario, Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile, che dovrà garantire l'uniformità di valutazione, la corretta analisi dell'effetto cumulo, l'integrità del sito ed in generale di non incorrere in eventuali violazioni dell'art. 6.2 della Direttiva "Habitat".

### **1.7 La V.Inc.A. nelle aree protette**

1. Qualora il sito Natura 2000 ricada in area protetta nazionale o regionale, come definita dalla Legge n°394 del 6 dicembre 1991 e dalla Legge Regionale n°23 del 20 ottobre 2004, la V.Inc.A. dei P/P/P/I/A è effettuata dall'Autorità Competente per la V.Inc.A., sentito il parere dell'Ente gestore dell'area protetta.

2. Il parere dell'Ente gestore dell'area protetta, viene acquisito anche nel caso in cui i P/P/P/I/A si sviluppino al di fuori dell'area protetta ma presentano l'area vasta di potenziale incidenza che può interessare la stessa area protetta.

3. In tali casi, i termini per la conclusione del procedimento amministrativo di V.Inc.A., coerentemente a quanto disposto dall'art.2, comma 7, e dall'art. 17, della Legge 241/90, vengono sospesi, fino all'ottenimento del relativo parere dell'Ente gestore dell'area protetta.

### **1.8 La V.Inc.A. nei siti Natura 2000 appartenenti a regioni amministrative diverse**

1. Al fine di garantire la coerenza della rete Natura 2000 ed assicurare il livello di valutazione omogeneo delle incidenze generate da P/P/P/I/A, l'Autorità Competente, di cui all'art. 1.6, assicura il coordinamento con le regioni confinanti nelle seguenti procedure di V.Inc.A.:

a) la V.Inc.A. interessa i Siti Natura 2000 individuati nella Regione Molise (con codice IT72.....) ma che ricadono parzialmente anche sul territorio di altra Regione confinante;

b) la V.Inc.A. riguarda P/P/P/I/A di carattere interregionali;

c) la V.Inc.A. riguarda P/P/P/I/A da realizzare sul territorio della Regione Molise ma che possono presentare l'area vasta di potenziale incidenza su siti Natura 2000 individuati in Regioni limitrofe.

2. Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e c), l'Autorità Competente, di cui all'art. 1.6, invia la documentazione necessaria e richiede un parere alla Regione confinante.

3. Entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, non ricevendo alcuna risposta, l'Autorità Competente, di cui all'art. 1.6, prosegue con la procedura di V.Inc.A.

### **1.9 Livello minimo di approfondimento dei P/P/P/I/A da sottoporre a V.Inc.A.**

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera g) del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., gli elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 "Codice dei contratti pubblici", o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali e delle potenziali interferenze sui siti Natura 2000.

2. I predetti elaborati devono riferirsi anche alle eventuali aree di cantiere definite in base alle modalità operative dei lavori.

3. Per interventi ed attività, non sottoposti alle disposizioni della Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., per i quali è richiesta la procedura di V.Inc.A., la definizione del livello progettuale è concordata, caso per caso, tra proponente ed Autorità Competente per la V.Inc.A.

4. Spetta comunque al proponente presentare all'Autorità Competente per la V.Inc.A. gli elaborati utili alla corretta analisi della proposta e alla valutazione degli effetti sul sito Natura 2000.

5. Rimane in capo all'Autorità Competente per la V.Inc.A. la possibilità di richiedere integrazioni qualora la documentazione fornita non sia sufficientemente chiara.
6. La richiesta di integrazione comporta una interruzione dei termini del procedimento amministrativo fino alla data di acquisizione della documentazione integrativa.

### **1.10 Varianti di Piani/Programmi**

1. Qualora le varianti di Piani e Programmi comportino possibili impatti che interessano, anche parzialmente e/o indirettamente, i Siti Natura 2000, sono sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS o di VAS, integrata con la V.Inc.A., ai sensi della Parte Seconda del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. (artt.13-18).

### **1.11 Modifiche di Progetti /Interventi/Attività**

1. Qualora le modifiche di progetti riportati negli Allegati II, III, IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., comportino possibili impatti, anche indiretti, sui Siti Natura 2000, le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA sono integrate con la V.Inc.A., ai sensi della Parte Seconda del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. (artt.19-28).

2. Per le modifiche di progetti, interventi e attività, che non rientrano nel campo di applicazione della Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e relative a iniziative già approvate con parere positivo di V.Inc.A., è fatto obbligo al proponente di presentare istanza di verifica all'Autorità Competente per la V.Inc.A. che potrà confermare il parere reso, oppure richiedere l'avvio di una nuova procedura e, qualora all'interno di un endoprocedimento, anche per il tramite dell'Amministrazione nella quale si incardina il rilascio del provvedimento finale di approvazione della variante.

### **1.12 Espressione del parere motivato da parte dell'Autorità Competente per la V.Inc.A.**

1. I procedimenti di Screening e di Valutazione di Incidenza Appropriata si devono concludere con l'espressione di un parere motivato da parte dell'Autorità Competente per la V.Inc.A.

2. Prima dell'espressione di detto parere, l'Autorità Competente per la V.Inc.A. acquisisce il "sentito" dell'Ente Gestore del Sito Natura 2000, se non coincidente con la stessa o degli Enti gestori dei Siti Natura 2000 in caso di più siti interessati.

3. Quanto espresso dagli Enti Gestori deve essere tenuto in considerazione nella redazione del parere motivato che deve dare evidenza in modo chiaro ed univoco delle valutazioni effettuate e delle conclusioni raggiunte.

### **1.13 L'istituto del silenzio-assenso non è applicabile alla V.Inc.A.**

L'art. 17bis, comma 4, della Legge 241/90, in merito all'istituto del silenzio-assenso, riporta che: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi". Pertanto il silenzio-assenso non è applicabile alle previsioni discendenti dall'applicazione dell'art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat.

### **1.14 Partecipazione del pubblico ed accesso alla giustizia nei procedimenti di V.Inc.A.**

1. Nel caso la V.Inc.A. è ricompresa nei procedimenti di VIA, verifica di assoggettabilità a VIA, VAS e verifica di assoggettabilità di VAS, le modalità di partecipazione al pubblico sono disciplinate da quanto disposto dal D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. In sintesi, il D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., così come modificato dal D.lgs 104/2017, disciplina e regola le modalità di partecipazione del pubblico per le V.Inc.A. ricomprese nelle seguenti procedure:

- a) Verifica di assoggettabilità a VAS (Titolo II - art. 12 D.Lgs.152/2006)
- b) VAS (Titolo II - artt. 11,13,14,16 e 17 D.Lgs.152/2006)
- c) Verifica di assoggettabilità a VIA (Titolo III – art. 19 D.Lgs.152/2006)
- d) VIA (Titolo III - artt. 23, 24, 24-bis e 25 D.Lgs.152/2006)
- e) Provvedimento unico in materia ambientale (art.27 D.Lgs.152/2006)
- f) Provvedimento autorizzatorio unico regionale (art.27- bis D.Lgs.152/2006)

2. Nel caso la V.Inc.A. non sia ricompresa nelle procedure di cui al precedente comma 1, le modalità di partecipazione al pubblico, così come previsto ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., sono assicurate dall'Autorità Competente per la V.Inc.A., che provvede alla pubblicazione, per almeno 30 giorni, sulla pagina dedicata alla V.Inc.A. del sito web ufficiale della Regione Molise, di tutte le informazioni rilevanti ai fini del processo decisionale concernenti la proposta da valutare.

3. Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di prendere visione ed eventualmente di presentare osservazioni, all'Autorità Competente per la V.Inc.A., agli Enti che svolgono attività di prevenzione e controllo sul territorio regionale ed all'Amministrazione comunale competente territorialmente.

4. In caso l'Autorità Competente per la V.Inc.A. richieda integrazioni o la modifica della proposta, i termini di pubblicazione (30 gg) e quindi di osservazione, decorrono nuovamente dal momento in cui dette informazioni vengono rese disponibili al pubblico.

5. I successivi pareri motivati espressi dall'Autorità Competente per la V.Inc.A., devono essere resi pubblici, ai sensi del D. lgs. 14 marzo 2013 n. 33, sulla pagina dedicata alle procedure V.Inc.A., del sito web ufficiale della Regione Molise.

6. Per i pareri motivati espressi dall'Autorità Competente per la V.Inc.A., sono garantiti, oltre all'accesso agli atti e alle informazioni ai sensi della Legge 241/90 e del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., anche l'accesso alla giustizia da parte delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) ai sensi dell'articolo 13 della legge n.349/86 che, sulla base di quanto disposto dall'art. 18, comma 5 della medesima legge, hanno la possibilità di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

## **CAPITOLO 2 – SCREENING DI INCIDENZA – LIVELLO I**

### **2.1 Lo Screening di incidenza**

1. Lo screening di incidenza è parte integrante dell'espletamento della V.Inc.A. e richiede l'espressione dell'Autorità Competente per la V.Inc.A. in merito all'assenza o meno di possibili effetti significativi negativi di un P/P/P/I/A sui siti Natura 2000. La funzione dello screening di incidenza è quindi quella di accertare se un P/P/P/I/A possa essere suscettibile di generare o meno incidenze significative sul sito Natura 2000 sia isolatamente sia congiuntamente con altri P/P/P/I/A, valutando se tali effetti possono oggettivamente essere considerati irrilevanti sulla base degli obiettivi di conservazione sito specifici.

2. Tale valutazione consta di quattro fasi:

- a) Determinare se il P/P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito;
- b) Descrivere il P/P/P/I/A unitamente alla descrizione e alla caratterizzazione di altri P/P/P/I/A che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito o sui siti Natura 2000;
- c) Valutare l'esistenza o meno di una potenziale incidenza sul sito o sui siti Natura 2000;
- d) Valutare la possibile significatività di eventuali effetti sul sito o sui siti Natura 2000.

3. Lo screening di incidenza è finalizzato alla sola individuazione delle implicazioni potenziali di un P/P/P/I/A su un sito Natura 2000 e quindi al proponente, in questa fase, è richiesto solo una esaustiva e dettagliata descrizione del P/P/P/I/A da attuare, la localizzazione dell'area di cantiere e le modalità di esecuzione dei lavori.

4. La valutazione dello screening di incidenza deve essere condotta a carico dell'Autorità Competente per la V.Inc.A., sulla base degli elementi progettuali ed informazioni fornite dal proponente. L'Autorità Competente per la V.Inc.A. è infatti l'unico soggetto in grado di porre in essere una valutazione di screening oggettiva, disponendo già di tutte le informazioni, sia quelle riguardanti la conoscenza del sito Natura 2000 interessato dal P/P/P/I/A, sia quelle relative alle diverse azioni che insistono sul medesimo sito Natura 2000 (componente temporale e geografica) per la verifica dell'effetto cumulo. Condizione necessaria è la preventiva adozione di obiettivi e misure di conservazione sito specifici, adeguati alle esigenze di conservazione dei relativi habitat e specie, sufficientemente definiti, dettagliati e il più possibile quantificati. Inoltre è necessario disporre, per ogni sito, di dati di monitoraggio aggiornati, carte degli habitat complete e a scala adeguata, mappe di distribuzione delle specie di interesse comunitario, nonché informazioni complete e aggiornate sulle pressioni e minacce.
5. Per quanto concerne invece la quantificazione e la verifica del livello di significatività dell'incidenza, questa deve essere approfondita con la valutazione appropriata (Livello II) mediante uno specifico studio di incidenza.
6. Le decisioni in merito allo screening di Incidenza da parte dell'Autorità Competente per la V.Inc.A. devono essere sempre improntate al principio di precauzione proporzionalmente al P/P/P/I/A e al sito in questione. Per i P/P/P/I/A di esigua entità l'Autorità Competente per la V.Inc.A. può concludere che non vi saranno effetti rilevanti semplicemente dopo aver esaminato la descrizione del progetto. Allo stesso modo, tali informazioni possono essere sufficienti per concludere che vi saranno effetti rilevanti per progetti di grande significatività e quindi da sottoporre al Livello II.
7. Ne consegue che, essendo l'Autorità Competente per la V.Inc.A. a dover valutare sulla base delle proprie conoscenze sul sito Natura 2000 e sulle caratteristiche del P/P/P/I/A presentato, nella fase di screening non è specificatamente prevista la redazione di uno Studio di Incidenza.

## **2.2 Indicazioni sulla fase di screening di Incidenza**

1. Requisito fondamentale per una corretta valutazione delle possibili incidenze su habitat e specie di interesse comunitario è una conoscenza dettagliata dei siti Natura 2000 da parte delle l'Autorità Competente per la V.Inc.A., nonché l'accessibilità per gli estensori dei P/P/P/I/A a dette informazioni.
2. In particolare, è attraverso gli obiettivi di conservazione sito specifici, e quindi alle misure di conservazione per essi stabilite, che è possibile correlare la gestione di detti siti con la V.Inc.A. ed il monitoraggio della Rete Natura 2000.
3. Le verifiche di cui all'art. 2.1 della presente direttiva devono essere indicate esclusivamente come screening di incidenza o Livello I della V.Inc.A. Non è accettabile la definizione "esclusione dalla V.Inc.A." in quanto potrebbe generare contenziosi nazionali e comunitari, mentre risulta fondamentale dichiarare esplicitamente nelle conclusioni del valutatore che la fase di screening di incidenza dei P/P/P/I/A è stata svolta.
4. Non possono essere individuati "P/P/P/I/A esclusi aprioristicamente dalla V.Inc.A." se non sufficientemente motivate da valutazioni tecniche preliminari sito specifiche condotte dall'Autorità Competente per la V.Inc.A. che tengano conto degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000, e configurabili quindi come screening di incidenza.
5. Non possono essere accettate le "autocertificazioni" o "dichiarazioni di non Incidenza" da parte dei proponenti. Tali forme di esclusione rappresentano una mera acquisizione di atti che per la loro natura non sono certificabili in quanto necessitano di essere verificati da parte dell'Autorità Competente per la V.Inc.A.. Non sono pertanto autocertificabili le V.Inc.A. circa l'effettiva coerenza della proposta con gli obiettivi di conservazione del sito.
6. Non possono essere accettate le delimitazioni di aree buffer in modo aprioristico, ma devono essere individuate in modo differenziate per i diversi siti e per le diverse categorie di intervento, in considerazione dell'area vasta di influenza del P/P/P/I/A.

7. Per la presentazione dello screening di incidenza di un P/P/P/I/A, al fine di evitare lacune nelle informazioni da fornire, è stato elaborato un Format “Proponente” (Allegato A), da compilare in tutte le sue parti.

8. Per uniformare a livello nazionale gli standard ed i criteri di valutazione in fase di screening di incidenza e condurre analisi che siano allo stesso tempo speditive ed esaustive è stato prodotto anche un Format “valutatore” (Allegato B) per “P/P/P/I/A - Fase di screening”, da compilare a cura dell’Autorità Competente per la V.Inc.A.

### **2.3 Screening di incidenza dei P/P/P/I/A Pre-Valutati**

1. L’Autorità Competente per la V.Inc.A., al fine della semplificazione della procedura, di concerto con gli Enti di Gestione dei siti Natura 2000, può svolgere preventivamente screening di incidenza sito specifici (pre-valutazioni) per alcune tipologie di interventi o attività, tenendo conto degli obiettivi di conservazione dei siti e delle pressioni o minacce che possono insistere su di essi e comunque nel rispetto dell’art. 6.2 della Direttiva Habitat. Pertanto l’Autorità Competente per la V.Inc.A., sulla base dei dati di monitoraggio, della conoscenza degli obiettivi di conservazione, nonché della disponibilità di carte degli habitat a scale adeguate e di mappe di distribuzione delle specie di interesse comunitario, può individuare siti o porzioni di sito nelle quali determinati interventi o attività sono da ritenersi non significativamente incidenti sui siti Natura 2000 stessi.

2. Le pre-valutazioni possono essere condotte per gruppi di siti omogenei anche nei casi in cui, all’interno dei confini amministrativi, siano presenti siti della stessa regione biogeografica con un alto livello di omogeneità (es. stessi habitat di allegato I con medesimo grado di conservazione). Tale semplificazione deve condurre all’individuazione di tipologie di P/P/P/I/A che, se realizzate in determinate aree del sito Natura 2000, non determinano incidenze significative sul medesimo.

3. L’Autorità Competente per la V.Inc.A., con apposito provvedimento, da atto degli esiti delle pre-valutazioni effettuate e dichiara che specifiche tipologie di P/P/P/I/A, ricadenti all’interno di determinati siti Natura 2000, sono stati preventivamente valutati come non incidenti in modo significativo sui siti Natura 2000 medesimi, in quanto è stato verificato che gli stessi:

- a) non sono in contrasto con il raggiungimento degli obiettivi di conservazione;
- b) non sono in contrasto con l’attuazione delle misure di conservazione di tali siti;
- c) non rientrano tra le pressioni o minacce di tali siti;
- d) non possono generare effetti cumulativi con altri P/P/P/I/A.

4. L’iter procedurale preventivo all’adozione di dette pre-valutazioni da parte dell’Autorità Competente per la V.Inc.A. deve garantire la partecipazione del pubblico. Gli elenchi degli interventi pre-valutati, ritenuti “non significativi” nei confronti dei diversi siti Natura 2000, nonché i pareri motivati espressi alla base di dette conclusioni, sono pubblicati sulla pagina dedicata alla V.Inc.A. del sito web ufficiale della Regione Molise con le stesse modalità di cui al precedente art. 1.2.

5. A seguito della sua adozione, il provvedimento di pre-valutazione dei P/P/P/I/A è comunque soggetto alle disposizioni relative all’accesso alla giustizia in maniera generalizzata, per le materie ambientali, ai sensi dell’articolo 18, comma 5, della legge n. 349/86, che prevede la possibilità per le Associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell’art. 13 della medesima legge n. 349/86, di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi.

6. Per tali P/P/P/I/A lo screening di incidenza deve considerarsi esperito e non devono essere oggetto di ulteriori valutazioni, fatta salva una verifica di corrispondenza tra la proposta presentata dal Proponente e quella pre-valutata.

7. L’Autorità Competente per la V.Inc.A., entro 15 gg dalla presentazione del Format “Proponente”, verifica la predetta corrispondenza e la trasmette agli organi di prevenzione e controllo sulla tutela della biodiversità, al Comune territorialmente competente e all’Ente titolare dell’atto autorizzativo finale, come conclusione della procedura di screening derivante da pre-valutazione.

## 2.4 Condizioni d'Obbligo

1. L'inclusione di prescrizioni e/o mitigazioni nel parere di screening di incidenza deve essere esclusa, in quanto ogni misura atta ad impedire effetti sul sito Natura 2000 non deve essere tenuta in considerazione in questa fase.
2. Tuttavia, in applicazione del principio di precauzione, possono essere individuate particolari "indicazioni" atte a mantenere il P/P/P/I/A al di sotto del livello di significatività, ovvero le Condizioni d'Obbligo (C.O.). Le C.O. sono di norma inserite nel Piano di Gestione del sito Natura 2000 o nelle Misure di Conservazione sito-specifiche, ma possono anche essere determinate con apposito provvedimento dell'Autorità Competente per la V.Inc.A. o dell'Ente Gestore del sito Natura 2000, sulla base delle caratteristiche biogeografiche e sito-specifiche dei siti Natura 2000 interessati.
3. Le C.O. non sono altro che una lista di indicazioni standard che il proponente, al momento della presentazione dell'istanza, deve integrare formalmente nel P/P/P/I/A proposto assumendosi la responsabilità della loro piena attuazione. La funzione prioritaria delle C.O., per sito o per gruppi di siti omogenei, è quella di indirizzare il proponente ad elaborare correttamente il P/P/P/I/A o a rimodulare la proposta prima della sua presentazione. Se durante la fase di istruttoria l'Autorità Competente per la V.Inc.A. rilevi una carenza nell'individuazione delle C.O. da parte del proponente, può richiedere l'integrazione di ulteriori C.O. individuate esclusivamente tra quelle già codificate a livello regionale.
4. Qualora, l'Autorità Competente per la V.Inc.A., ritenga che le C.O. inserite dal proponente non siano sufficienti a mitigare le incidenze del P/P/P/I/A, deve essere avviata la procedura di Valutazione Appropriata – Livello II e non possono essere richieste ulteriori misure di mitigazione in fase di screening.
5. Prima di adottare le C.O. con provvedimento dell'Autorità Competente per la V.Inc.A. o dell'Ente Gestore del sito Natura 2000 è necessario darne informativa al Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), ai fini dell'esercizio della funzione di Autorità nazionale di Sorveglianza sui siti Natura 2000.
6. L'Ente gestore del sito e l'Autorità Competente per la V.Inc.A. devono rendere pubbliche ed accessibili le informazioni tecnico-naturalistiche necessarie al fine di consentire al proponente di ottemperare alle C.O. da integrare nella proposta dei P/P/P/I/A.
7. L'Autorità Competente per la V.Inc.A. dovrà verificare che le C.O. pertinenti siano state adeguatamente inserite nella proposta dei P/P/P/I/A.
8. Il controllo del rispetto delle C.O. è in capo all'Ente Gestore del Sito, che può avvalersi del supporto del Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari (CUFA) e degli altri enti territoriali competenti in materia di vigilanza ambientale, i quali possono procedere alla sospensione dei lavori ed avviare le successive fasi di accertamento.

## 2.5 La procedura di Screening di incidenza

### Presentazione dell'istanza di screening e avvio del procedimento.

1. Nel caso di P/P/P/I/A per i quali non è individuato specificatamente, nella normativa di settore vigente, un soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione finale e/o permesso a costruire, il proponente avvia il procedimento trasmettendo all'Autorità Competente per la V.Inc.A. apposita istanza alla quale allega il Format "proponente" (Allegato A), opportunamente compilato, in cui descrive in modo dettagliato il P/P/P/I/A.
2. Nel caso di P/P/P/I/A per i quali è individuato specificatamente, nella normativa di settore vigente, un soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione finale e/o permesso a costruire, il proponente avvia il procedimento trasmettendo il Format "proponente" (Allegato A) al competente ufficio tecnico preposto al rilascio dell'autorizzazione finale e/o permesso a costruire, che provvede, a sua volta, a richiedere il parere di screening di incidenza all'Autorità Competente per la V.Inc.A.

3. Nei casi in cui il proponente abbia verificato e dichiarato che la proposta rientra tra le tipologie oggetto di pre-valutazione regionale, il Format “proponente” (Allegato A) deve riportare, nell’apposita sezione, il riferimento normativo all’atto regionale di pre-valutazione.

#### Verifica di corrispondenza per P/P/P/I/A pre-valutati

1. L’Autorità Competente per la V.Inc.A. verifica se i contenuti e le modalità della proposta sono riferiti correttamente agli atti di pre-valutazione regionali e conclude positivamente la verifica di corrispondenza.

2. L’Autorità Competente per la V.Inc.A., in caso di parziale dissonanza, in fase interlocutoria, richiede al proponente ed eventualmente anche all’ufficio tecnico preposto al rilascio dell’autorizzazione finale e/o permesso a costruire, di inserire ulteriori riferimenti a pre-valutazioni regionali o integrazioni alla documentazione progettuale.

3. Qualora le integrazioni vengono recepite dal proponente, che dichiara l’osservanza delle stesse, l’Autorità Competente per la V.Inc.A. conclude positivamente la verifica di corrispondenza.

4. Qualora dall’esame delle integrazioni emerga che la proposta comunque non corrisponda a quelle pre-valutate, l’Autorità Competente per la V.Inc.A. procede alla conclusione negativa della verifica di corrispondenza e, se del caso, avvia la procedura di screening specifico, oppure di archiviazione dell’istanza per eventuali motivazioni di carattere amministrativo.

5. L’Autorità Competente per la V.Inc.A., entro 30 gg dalla presentazione del Format “Proponente”, conclude la verifica di corrispondenza con una comunicazione al proponente ed eventualmente all’ufficio tecnico preposto al rilascio dell’autorizzazione finale e/o permesso a costruire, nella quale viene data evidenza dell’esito della verifica effettuata che assume la valenza di parere di screening derivante da pre-valutazioni.

6. La stessa comunicazione va inviata anche all’Ente Gestore del sito Natura 2000 se diverso dall’Autorità Competente per la V.Inc.A., all’Amministrazione comunale territorialmente competente ed agli organi di prevenzione e controllo sulla tutela della biodiversità.

#### Istruttoria da parte dell’Autorità Competente per la V.Inc.A. - Screening specifico

1. L’Autorità Competente per la V.Inc.A., al fine di contestualizzare la proposta, verifica, in prima istanza, l’eshaustività delle informazioni fornite dal proponente o dall’ufficio tecnico preposto al rilascio dell’autorizzazione finale e/o permesso a costruire, la completezza della documentazione tecnico-progettuale e procede ad inserire alcune informazioni generali riguardo al sito/i Natura 2000:

- a) Identificazione dei siti Natura 2000;
- b) La distanza del P/P/P/I/A dai siti Natura 2000;
- c) Se il sito dispone di Obiettivi e Misure di Conservazione e/o del Piano di Gestione;
- d) Se il sito Natura 2000 è ricompreso parzialmente o integralmente in aree protette.

2. Successivamente, l’Autorità Competente per la V.Inc.A. deve accertare la completezza delle informazioni in suo possesso riguardo al sito Natura 2000, qualora non siano sufficienti alla corretta verifica delle potenziali interferenze della proposta, sulla base del principio di precauzione, deve richiedere direttamente l’avvio del Livello II di Valutazione Appropriata (Sezione 3 Format “Valutatore”).

3. Espletata positivamente tale verifica, l’Autorità Competente per la V.Inc.A. procede alla compilazione delle informazioni di maggior dettaglio riguardanti (Sezione 4 Format “Valutatore”):

- a) Gli obiettivi di conservazione, fissati per gli habitat e le specie di interesse comunitario del sito Natura 2000, presenti nell’area del P/P/P/I/A proposto;
- b) Lo stato di conservazione degli habitat e specie potenzialmente interferiti dall’iniziativa;
- c) I fattori di pressione e minaccia che insistono su habitat e specie di interesse comunitario.

4. Conclusa questa fase preliminare, l’Autorità Competente per la V.Inc.A. procede, mediante il completamento delle varie sezioni del “Format Valutatore”:

- a) a determinare se il P/P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito:
  - il contenuto del P/P/P/I/A, con accertate finalità mirate alla gestione del sito, viene considerato quale azione volta alla «conservazione» del sito medesimo.

- le modalità di attuazione del P/P/P/I/A con accertate finalità mirate alla gestione del sito non devono implicare interferenze significative.
- se tale verifica risulta positiva, viene fornita comunicazione al proponente e all'ufficio tecnico preposto al rilascio dell'autorizzazione finale e/o permesso a costruire riguardo, sulla compatibilità del P/P/P/I/A con gli obiettivi di conservazione del sito.
- in caso di verifica parzialmente positiva, si deve procedere con le successive fasi dello screening.

b) a verificare gli elementi del P/P/P/I/A e l'individuazione di altri P/P/P/I/A che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito Natura 2000:

- se la descrizione e caratterizzazione progettuale fornita dal proponente sia adeguata per l'esecuzione dello screening specifico e per l'individuazione di potenziali effetti su area vasta. In caso negativo, si procede alla richiesta di eventuali integrazioni.
- individuare ulteriori P/P/P/I/A che interessano il medesimo sito o i medesimi siti potenzialmente interessati da quelli oggetto del P/P/P/I/A sotto esame. A tale scopo le Autorità competenti si devono dotare di una banca dati contenente l'elenco di tutti i P/P/P/I/A che interessino i siti Natura 2000 presenti sul territorio regionale, rendendola disponibile per la consultazione.
- verificare la coerenza ed adeguatezza della proposta con il rispetto al rispetto di eventuali C.O.

c) identificare la potenziale incidenza sul sito Natura 2000, considerando in particolare:

- se il P/P/P/I/A proposto rientra nelle pressioni individuate nell'ambito del report di cui all'art. 17 della Direttiva Habitat;
- se il P/P/P/I/A proposto rientra nelle pressioni e minacce individuate, per gli obiettivi di conservazione del sito, nel Piano di Gestione, e/o nelle Misure di Conservazione, e/o nel formulario standard;
- se le modalità di esecuzione del P/P/P/I/A sono conformi a quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o Piano di Gestione del Sito Natura 2000;
- se le eventuali Condizioni d'obbligo sono sufficienti a garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito.

d) valutare la significatività di eventuali effetti sul sito Natura 2000, considerando come il P/P/P/I/A proposto comporti:

- la possibile perdita o frammentazione o danneggiamento, in termini qualitativi, di habitat di interesse comunitario;
- la possibile perturbazione di specie di interesse comunitario, la possibile perdita diretta delle stesse ed il possibile danneggiamento/riduzione dei loro habitat di specie;
- possibili effetti cumulativi con altre iniziative che insistono nella medesima area;
- possibili effetti indiretti sul sito Natura 2000.

5. L'Autorità Competente per la V.Inc.A., superate le fasi sopra descritte, procede esprimendo un parere motivato, che tiene conto delle valutazioni per le quali:

- a) l'intervento può o non può generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative su habitat di interesse comunitario su uno o più siti Natura 2000;
- b) l'intervento può o non può generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative su specie di interesse comunitario su uno o più siti Natura 2000;
- c) l'intervento può o non può generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative sull'integrità del sito Natura 2000.

6. L'istruttoria da parte dell'Autorità Competente per la V.Inc.A. termina con la compilazione dell'esito dello screening, sintetizzato nella sezione 12 del Format "Valutatore", che prevede tre possibili risultati:

- a) positivo;
- b) archiviazione istanza;
- c) negativo, in quest'ultimo caso con la possibilità di procedere a valutazione appropriata oppure di ritenere improcedibile l'istanza in quanto in contrasto con obiettivi o misure di conservazione.



## 2.6 Conclusione del procedimento di screening

1. Fatti salvi i casi di verifiche di corrispondenza derivanti da pre-valutazioni, lo screening specifico si può concludere con le seguenti modalità:
  - a) è possibile concludere in maniera oggettiva che il P/P/P/I/A non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie.
  - b) le informazioni acquisite indicano che il P/P/P/I/A determinerà incidenza significativa, ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere una incidenza significativa.
2. Solo nel caso in cui si sia pervenuti alla conclusione a) il P/P/P/I/A può essere assentito, previo ottenimento di tutte le altre autorizzazioni previste ex lege. Nel caso in cui si sia pervenuti alla conclusione b), si prosegue nell'ambito della Valutazione Appropriata (Livello II della VincA.).
3. Tra i casi di esito negativo dello screening specifico rientrano anche le proposte che risultano essere state valutate in contrasto con gli obiettivi e misure di conservazione generali e/o sito-specifiche.
4. Quando la fase istruttoria si sia conclusa con l'archiviazione dell'istanza, motivata da carenze documentali e/o mancate integrazioni, il procedimento di screening si conclude entro 30 giorni dalla conclusione della fase di partecipazione al pubblico, ai sensi dell'art. 1.14, con comunicazione scritta, corredata dal Format "Valutatore", opportunamente compilato, al proponente ed eventualmente all'ufficio tecnico preposto al rilascio dell'autorizzazione finale e/o permesso a costruire, nella quale viene data evidenza dell'esito della verifica effettuata che assume la valenza di parere di screening specifico.
5. La stessa comunicazione, corredata dal Format "Valutatore", va inviata anche all'Ente Gestore del sito Natura 2000, se diverso dall'Autorità Competente per la V.Inc.A., all'Amministrazione comunale territorialmente competente ed agli organi di prevenzione e controllo sulla tutela della biodiversità.
6. Il parere di screening viene contestualmente pubblicato sulla pagina dedicata alla V.Inc.A. del sito web ufficiale della Regione Molise.

## 2.7 Validità temporale del parere di screening

1. Il parere di screening ha validità di 5 anni, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi in cui il parere sia riferito a Piani pluriennali.
2. Nei casi di procedura integrata VIA-VIncA, si applica quanto previsto dall'art. 25, comma 5 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii..
3. Per le varianti di P/P/P/I/A è fatto obbligo al proponente di presentare istanza di verifica anche all'Autorità Competente per la V.Inc.A. che potrà confermare il parere reso oppure richiedere l'avvio di una nuova procedura e, qualora all'interno di un endoprocedimento, anche per il tramite dell'Amministrazione deputata al rilascio del provvedimento finale di approvazione della variante.
4. Nei casi di attività ripetute con cadenza temporale prestabilita (es. sfalcio degli argini dei canali), il parere ha valenza pluriennale e rimane valido per ogni annualità nella quale viene riproposto l'intervento.
5. Nel caso in cui la periodicità di esecuzione del P/P/P/I/A non sia puntualmente definita nella proposta approvata, l'Autorità Competente per la V.Inc.A. può specificare nel parere di screening l'obbligo da parte del Proponente di comunicare con un anticipo di 30 giorni l'avvio delle attività, per i periodi successivi, per l'espletamento delle opportune verifiche.
6. In ogni caso, al termine dei cinque anni è necessario ripetere la procedura di screening.

## 2.8 Lo screening di incidenza nelle procedure di VIA e VAS

1. Nel caso in cui lo screening di incidenza sia ricompreso nelle procedure di cui al D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., di VIA e VAS, l'Autorità competente per la VIA o per la VAS, previo coordinamento con l'Autorità Competente per la V.Inc.A., che dovrà garantire l'uniformità di valutazione, la corretta analisi dell'effetto cumulo, l'integrità del sito ed in generale di non incorrere in eventuali violazioni dell'art. 6.2 della Direttiva "Habitat", oltre ad acquisire gli elementi minimi individuati nel Format "Proponente", può richiedere anticipatamente anche le informazioni ed i dati concernenti i siti Natura 2000 interessati dalla proposta, con un livello minimo di dettaglio utile ad espletare in modo esaustivo lo screening di incidenza medesimo.

2. L'utilizzo del Format, nonché la raccolta delle suddette informazioni sui siti Natura 2000, può essere sostituita dai contenuti dello Studio preliminare ambientale e/o dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), per la VIA, e dal Rapporto Preliminare o dal Rapporto Ambientale (RA), per la VAS.

3. Tali studi devono quindi contenere gli aspetti riconducibili alla dislocazione del P/P/P/I/A in rapporto alla pianificazione e alle tutele ambientali presenti nell'area, ed è condizione fondamentale che le analisi svolte tengano in esplicita considerazione:

- a) La coerenza del P/P/P/I/A con le Misure di Conservazione dei siti Natura 2000 interessati;
- b) Gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 eventualmente interessati dal P/P/P/I/A;
- c) Lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti;
- d) Tutte le eventuali interferenze generate dal P/P/P/I/A sui siti Natura 2000;
- e) La presenza di altri P/P/P/I/A realizzati o in fase di realizzazione o di approvazione.

4. Se sulla base degli elementi forniti non è possibile escludere la possibilità del verificarsi di incidenze negative sul sito Natura 2000, si avvia il Livello II di Valutazione Appropriata con la redazione di uno specifico Studio di Incidenza, che andrà integrato con lo Studio di Impatto Ambientale e/o con il Rapporto Ambientale.

5. Nel caso in cui il livello di pianificazione oggetto di VAS non individui la localizzazione delle progettualità previste, occorre prescrivere la valutazione di incidenza dei singoli interventi che dovranno tuttavia essere verificati anche in considerazione dell'effetto cumulo generato dagli stessi.

6. La verifica della sussistenza di possibili impatti sui siti della rete Natura 2000, acclarata con esito negativo dello screening di incidenza, effettuata in fase di verifica di assoggettabilità a VAS del piano o programma, determina il successivo assoggettamento dello stesso a VAS e a Valutazione di Incidenza appropriata.

## CAPITOLO 3 – VALUTAZIONE APPROPRIATA – LIVELLO II

### 3.1 La Valutazione Appropriata

1. Requisiti della Valutazione Appropriata:

- a) deve obbligatoriamente prendere in considerazione gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000;
- b) deve riportare i risultati e le conclusioni delle analisi svolte sulle specie di Allegato II della Direttiva Habitat, delle specie di Allegato I della Direttiva Uccelli e di tutti gli uccelli migratori che ritornano regolarmente nel sito, nonché di tutti gli habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE;
- c) deve svolgere l'analisi alla luce delle migliori conoscenze scientifiche disponibili;
- d) deve essere fornita una approfondita analisi rispetto agli obiettivi di conservazione stabiliti per il sito;
- e) deve contenere complete, precise e definitive dichiarazioni e conclusioni sui risultati ottenuti;
- f) deve essere interamente documentata;
- g) deve essere garantita la partecipazione del pubblico

2. La Valutazione Appropriata segue il Livello I e può essere attivata dal proponente o dal soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione finale e/o permesso a costruire del P/P/P/I/A, qualora la fase

di screening di incidenza si sia conclusa in modo negativo, ovvero nel caso in cui l'Autorità Competente per la V.Inc.A., nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, non sia in grado di escludere che il P/P/P/I/A possa avere effetti significativi sui siti Natura 2000.

3. La Valutazione Appropriata può essere attivata anche senza che il proponente o il soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione finale e/o permesso a costruire del P/P/P/I/A, attivi preventivamente uno Screening di Incidenza – Livello I, in tal caso, la documentazione da presentare all'Autorità Competente per la V.Inc.A. dovrà contenere anche il Format “proponente” (Allegato A) con esplicitate le motivazioni dell'esito negativo.

4. Nel caso di P/P/P/I/A per i quali non è individuato specificatamente, nella normativa di settore vigente, un soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione finale e/o permesso a costruire, il proponente avvia il procedimento trasmettendo all'Autorità Competente per la V.Inc.A. apposita istanza alla quale allega il Format “proponente” (Allegato A), opportunamente compilato come indicato al precedente comma 3, e lo Studio di Incidenza, di cui all'articolo 5 commi 2 e 3 del D.P.R. 357/97 e s.m.i..

5. Nel caso di P/P/P/I/A per i quali è individuato specificatamente, nella normativa di settore vigente, un soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione finale e/o permesso a costruire, il proponente avvia il procedimento trasmettendo la documentazione di cui al precedente comma 4 al soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione finale e/o permesso a costruire, che provvede, a sua volta, previa verifica di coerenza con il P/P/P/I/A depositato agli atti, a richiedere, con propria istanza, la Valutazione Appropriata all'Autorità Competente per la V.Inc.A.

6. Per quanto riguarda la Valutazione Appropriata è opportuno evidenziare che gli interessi di natura sociale ed economica non possono prevalere rispetto a quelli ambientali.

7. Anche in questa fase l'incidenza del P/P/P/I/A sull'integrità del sito Natura 2000, sia isolatamente che congiuntamente con altri P/P/P/I/A, è esaminata in termini di rispetto degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 e in relazione alla loro struttura e funzione ecologica.

### **3.2 Lo Studio di Incidenza**

1. Lo Studio di Incidenza è lo strumento finalizzato a determinare e valutare gli effetti che un P/P/P/I/A può generare sui siti Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

2. Lo Studio di Incidenza deve essere predisposto dal proponente dei P/P/P/I/A che non sono direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti Natura 2000.

3. In merito all'integrazione della V.Inc.A. nelle procedure di VIA e VAS (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale (SIA), devono quindi contenere in modo ben individuabile lo Studio di incidenza.

4. Lo Studio di incidenza deve illustrare, sotto il profilo tecnico, scientifico e naturalistico, tutte le argomentazioni necessarie a sostenere le valutazioni espone, dando prova di conoscere le caratteristiche del sito Natura 2000. Lo Studio di Incidenza, inoltre, deve contenere anche le informazioni sulle possibili perturbazioni causate dal P/P/P/I/A sia in fase di esecuzione che in fase di esercizio.

5. Lo Studio di Incidenza deve essere redatto secondo i criteri metodologici ed i contenuti descritti nell'Allegato C della presente direttiva e deve essere predisposto preferibilmente da un gruppo interdisciplinare ed obbligatoriamente firmato da un professionista con esperienza specifica (in relazione agli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000, al contesto in cui si opera ed alla tipologia del P/P/P/I/A), documentabile in campo naturalistico ed ambientale, nonché, se diverso, dal progettista del P/P/P/I/A. L'Autorità Competente per la V.Inc.A. si riserva comunque di richiedere la presentazione di specifico curriculum vitae comprovante il possesso delle necessarie specifiche competenze professionali.

6. I professionisti incaricati devono rilasciare la liberatoria di responsabilità sulla proprietà Industriale e Intellettuale dei dati presentati (D.lgs. 10.2.2005, n. 30 e L. 633/1941). Trattandosi di

dati di tipo ambientale, deve essere inserita la previsione che consente all'Autorità Competente per la V.Inc.A. la diffusione, la comunicazione, la pubblicazione dei contenuti e delle risultanze degli studi con qualsiasi modalità, accompagnate dalla citazione della fonte e dell'autore. Quanto sopra in ottemperanza al D.lgs 33/2013 e s.m.i. sulla trasparenza.

7. I professionisti incaricati dal proponente a svolgere lo Studio di Incidenza, devono preliminarmente verificare e documentare, in modo trasparente e adeguato, tutti i potenziali elementi che potranno essere oggetto di valutazione.

8. Non è consentito sottostimare alcune tipologie di incidenza, oppure tralasciare taluni approfondimenti su habitat, specie o habitat di specie presenti, potenzialmente interferiti dal P/P/P/I/A, poiché ciò potrebbe condurre a raggiungere conclusioni non oggettive dello Studio di Incidenza.

9. Nello studio di incidenza devono essere indicati l'origine, le caratteristiche principali e il livello di completezza delle informazioni utilizzate, evidenziando eventuali lacune e incertezze nella raccolta ed elaborazione dei dati. Vanno indicati i principali studi e pubblicazioni scientifiche (e divulgative) e le banche dati utilizzate per le analisi dei contenuti naturalistici e per l'analisi dell'incidenza.

10. Il contenuto dello Studio di Incidenza è dettagliato nell'Allegato C "Contenuto dello Studio di Incidenza" alla presente direttiva.

### **3.3 Le misure di mitigazione appropriate al Livello II**

1. Le misure di mitigazione, o attenuazione, sono misure intese a ridurre al minimo, o addirittura ad annullare, l'incidenza negativa di un P/P/P/I/A, durante o dopo la sua realizzazione. Ne costituiscono parte integrante e debbono contenere iniziative volte alla riduzione delle interferenze generate nel Sito dai P/P/P/I/A, senza però arrecare ulteriori effetti negativi sullo stesso.

2. Gli Studi di Incidenza con esito positivo relativo al Livello II, non debbono presentare l'inserimento di un elevato numero di misure di mitigazione o attenuazione, poiché questo condurrebbe erroneamente a non avviare una esaustiva analisi di soluzioni alternative.

3. Le misure di mitigazione utilizzate nelle procedure di VIA non sono sempre configurabili come misure idonee nell'ottica della procedura di V.Inc.A., infatti, le mitigazioni in ottica VIA possono fare riferimento anche ad eventuali misure non strettamente riconducibili agli effetti generati dal progetto, quali: provvedimenti di carattere gestionale; mitigazioni di natura sociale ed economica; interventi di ottimizzazione dell'inserimento paesaggistico; interventi tesi a riequilibrare eventuali impatti indotti sull'ambiente non relazionati alla coerenza della rete Natura 2000; etc.

4. Le misure di mitigazione, nei criteri della Direttiva "Habitat", devono invece avere la sola finalità di ridurre le interferenze su habitat e specie di interesse comunitario, garantendo che non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di conservazione e il contenimento degli effetti negativi sull'integrità del sito/i Natura 2000 al di sotto della soglia di significatività.

5. Le misure di mitigazione possono essere considerate congrue solo se non si configurano come Misure di Compensazione tese a bilanciare una incidenza significativa non mitigabile, in quanto la loro individuazione corrisponde al Livello III della V.Inc.A.

6. Solo dopo la conclusione della V.Inc.A., l'Autorità Competente per la V.Inc.A. può accettare le eventuali misure di mitigazione presentate dal proponente, rifiutarle e/o chiederne modifiche ed integrazioni, oltre che stabilirne di nuove.

7. Qualora non previste nel P/P/P/I/A, nelle sue integrazioni, o comunque ritenute insufficienti dall'Autorità Competente per la V.Inc.A., nel parere espresso di Valutazione Appropriata debbono essere identificate e integrate ulteriori misure di mitigazione, sotto forma di prescrizioni.

8. Quanto considerato per le misure di mitigazione presentate dal proponente, vale anche per l'Autorità Competente per la V.Inc.A., che deve evitare di inserire nel proprio parere un elevato numero di prescrizioni, anziché procedere all'eventuale possibilità di avviare l'analisi di soluzioni alternative.

9. Se le misure di mitigazione sono valutate sufficienti, diventano parte integrante delle specifiche del P/P/P/I/A.

### **3.4 Obblighi e procedure da osservare da parte dell'Autorità Competente per la V.Inc.A.**

1. L'Autorità Competente per la V.Inc.A., acquisito lo Studio di Incidenza, ne dispone la tempestiva pubblicazione online, per almeno 30 giorni, sulla pagina dedicata alla V.Inc.A. del sito web ufficiale della Regione Molise.

2. L'Autorità Competente per la V.Inc.A. deve verificare la qualità, la completezza e la coerenza dello Studio prodotto e, nel corso dell'intero iter, notifica al proponente e contestualmente al pubblico le relative decisioni riguardanti eventuali richieste di integrazioni o il rigetto dello Studio medesimo in caso di gravi carenze.

3. Durante la fase istruttoria, l'Autorità Competente per la V.Inc.A. acquisisce il sentito dell'Ente Gestore del Sito Natura 2000 (se non coincidente l'Autorità Competente per la V.Inc.A.) e quello degli eventuali Enti Gestori delle Aree protette nazionali o regionali, istituite ai sensi della Legge n°394 del 6 dicembre 1991 e della Legge Regionale n°23 del 20 ottobre 2004.

4. Le osservazioni dei diversi portatori di interesse dovranno pervenire entro il 30 esimo giorno dalla data di pubblicazione e, se debitamente motivate, tenute in considerazione in fase istruttoria e di predisposizione del parere e della conclusione della valutazione appropriata.

5. L'istruttoria da parte dell'Autorità Competente per la V.Inc.A. deve prevedere:

- a) Analisi della completezza dello Studio di Incidenza;
- b) Analisi della coerenza delle informazioni riportate per i siti Natura 2000 rispetto alle informazioni già in possesso dell'Autorità Competente per la V.Inc.A.;
- c) Analisi della coerenza e della riproducibilità dei metodi e degli indicatori usati per la valutazione del grado di significatività delle incidenze su habitat e specie di interesse comunitario;
- d) Analisi sulla completezza e coerenza della valutazione condotta sugli impatti cumulativi ed eventuale integrazione, sulla base delle conoscenze dell'Autorità Competente per la V.Inc.A., in merito ad ulteriori P/P/P/I/A in fase di autorizzazione/valutazione;
- e) Analisi della coerenza della stima dell'incidenza riportata (nulla, bassa, media, alta) su habitat e specie di interesse comunitario rispetto ai dati, agli indicatori e alle informazioni fornite;
- f) Analisi della validità ed efficacia delle Misure di mitigazione proposte ed eventuale integrazione delle stesse;
- g) Analisi della coerenza delle determinazioni raggiunte nello Studio di Incidenza sul mantenimento dell'integrità del sito Natura 2000;
- h) Analisi della necessità di richiedere integrazioni, a seguito di eventuali carenze riscontrate e osservazioni da parte degli stakeholders;
- i) Analisi della completezza e della coerenza, rispetto ai punti precedenti, delle integrazioni pervenute da parte del Proponente;
- l) Analisi della coerenza delle conclusioni riportate nello Studio di Incidenza rispetto alle indicazioni ed alle informazioni fornite nello stesso.

6. L'Autorità Competente per la V.Inc.A., concluse queste verifiche e valutate in modo oggettivo le informazioni riportate nello Studio e nelle eventuali integrazioni richieste, può procedere alla stesura del parere motivato di competenza, confermando le conclusioni raggiunte nello Studio medesimo o rifiutando le stesse rigettando la proposta.

### **3.5 Conclusioni della procedura di Valutazione Appropriata**

1. La procedura di Valutazione Appropriata, si conclude con provvedimento espresso dall'Autorità Competente per la V.Inc.A., sentito l'Ente gestore dei sito/i Natura 2000 interessati (se non coincidenti con l'Autorità Competente per la V.Inc.A.), entro 60 gg consecutivi dal ricevimento dell'istanza e dell'allegata documentazione.

2. Per le procedure di V.Inc.A. integrate nelle procedure di VIA e VAS si fa riferimento ai termini previsti dal D.lgs 152/2006 e s.m.i.
3. Durante l'istruttoria è possibile richiedere, di norma una sola volta, precisazioni, chiarimenti e integrazioni in relazione ai contenuti della documentazione allegata all'istanza, con conseguente interruzione dei termini della procedura. Allo stesso tempo l'istruttoria deve esaminare le osservazioni espresse nella fase di partecipazione del pubblico.
4. Resta in ogni caso ferma la possibilità di archiviare l'istanza, nei termini usuali del procedimento amministrativo, per improcedibilità determinata dal mancato riscontro alla richiesta di integrazione o da carenze nei contenuti di merito, non colmate a seguito di eventuale richiesta di integrazione.
5. La Valutazione Appropriata si conclude con un parere favorevole, con o senza prescrizioni, o con un parere negativo. In entrambi i casi le conclusioni devono essere debitamente motivate e rese pubbliche. Nello specifico, nel parere dell'Autorità Competente per la V.Inc.A. deve essere esplicitato che le informazioni trasmesse dal proponente sono complete, che non vi sono omissioni significative e che le conclusioni sono ragionevolmente e oggettivamente accettabili.
6. Quindi, completate tutte le necessarie analisi e approfondimenti da parte dell'Autorità Competente, la V.Inc.A. potrà concludersi con una delle due seguenti modalità:
  - a) si rilascia parere positivo di valutazione di incidenza, in quanto sulla base delle informazioni acquisite, è possibile concludere che il P/P/P/I/A non determinerà incidenze significative sul sito/i Natura 2000, non pregiudicando il mantenimento dell'integrità dello stesso con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie. Il parere di cui al punto a) può eventualmente contenere prescrizioni, che dovranno essere rispettate integralmente da parte del proponente.
  - b) si rilascia parere negativo di valutazione di incidenza, in quanto sulla base delle informazioni acquisite, non è possibile concludere che il P/P/P/I/A non determinerà incidenze significative, ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere effetti negativi sul sito/i Natura 2000.
7. Solo nel caso in cui si sia pervenuti alla conclusione a) il P/P/P/I/A può essere assentito, previo ottenimento di tutte le altre autorizzazioni previste ex lege. Nel caso in cui si sia pervenuti alla conclusione b), e qualora il proponente sia interessato a proseguire l'iter di valutazione per l'eventuale approvazione del P/P/P/I/A, si prosegue nell'ambito della Valutazione delle Soluzioni Alternative – Livello III.
8. L'esito della Valutazione Appropriata, comprensivo delle eventuali prescrizioni e/o misure di mitigazione, deve essere oggetto di un apposito provvedimento amministrativo dell'Autorità Competente per la V.Inc.A., che approva la relativa Matrice di V.Inc.A. (Allegato D).
9. In caso di esito positivo i riferimenti ed i contenuti, anche con riguardo alle eventuali prescrizioni, dovranno essere esplicitati anche nel provvedimento del soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione finale e/o permesso a costruire del P/P/P/I/A.
10. Quando la fase istruttoria si sia conclusa con l'archiviazione dell'istanza, motivata da carenze documentali e/o mancate integrazioni, il procedimento di Valutazione Appropriata si conclude entro 30 giorni dalla conclusione della fase di partecipazione al pubblico, ai sensi dell'art. 1.14, con la notifica del provvedimento amministrativo, comprensivo della Matrice di V.Inc.A. (Allegato D), al proponente ed eventualmente al soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione finale e/o permesso a costruire del P/P/P/I/A.
11. La stessa notifica va effettuata anche all'Ente Gestore del sito Natura 2000, se diverso dall'Autorità Competente per la V.Inc.A., all'Amministrazione comunale territorialmente competente ed agli organi di sorveglianza sulla tutela della biodiversità, di cui al successivo art. 3.7.
12. Il provvedimento amministrativo di Valutazione Appropriata, unitamente all'allegata Matrice di V.Inc.A. (Allegato D), viene contestualmente pubblicato sulla pagina dedicata alla V.Inc.A. del sito web ufficiale della Regione Molise.

### **3.6 Validità temporale della valutazione appropriata**

1. La validità temporale del parere di Valutazione di Incidenza è 5 anni, termine oltre il quale l'autorizzazione è da considerarsi nulla, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a piani, programmi o autorizzazioni ambientali pluriennali (es. AIA, AUA, etc.).
2. Nei casi di procedura integrata VIA-VIncA, si applica quanto previsto dall'art. 25, comma 5 del D.lgs 152/2006 e s.m.i..
3. In caso di attività che si ripetono annualmente o con cadenza temporale predefinita e con le stesse modalità di intervento (es. ripulitura degli argini dei canali di bonifica), nel parere può essere espressamente previsto che l'autorizzazione rilasciata per quello specifico intervento è da intendersi confermata annualmente per l'intero periodo dei 5 anni, senza necessità di avvio di una nuova istanza, a condizione che le modalità di realizzazione dell'attività siano le stesse dell'intervento approvato.
4. Il Proponente ha l'obbligo in ogni caso di comunicare l'avvio delle attività all'Autorità Competente per la V.Inc.A., all'Ente Gestore del sito Natura 2000, se diverso dall'Autorità Competente per la V.Inc.A., al Comune competente territorialmente ed agli organi di sorveglianza sulla tutela della biodiversità, di cui al successivo art. 3.7, per l'espletamento delle opportune verifiche circa il rispetto delle modalità operative approvate.
5. Oltre i 5 anni è necessario espletare nuovamente l'istruttoria di V.Inc.A., in considerazione delle eventuali modifiche dello stato di conservazione, degli obiettivi e delle misure di conservazione determinati per gli habitat e specie di interesse comunitario presenti nel sito Natura 2000.
6. Qualora non sottoposte a valutazioni ai sensi del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per le varianti sostanziali, è fatto obbligo al proponente di presentare istanza di verifica all'Autorità Competente per la V.Inc.A. che potrà confermare il parere reso oppure richiedere l'avvio di una nuova procedura.
7. Qualora la variante sia soggetta ad ulteriori autorizzazioni, il parere all'Autorità Competente per la V.Inc.A. viene espresso in fase endoprocedimentale.

### **3.7 Sorveglianza**

1. Ai fini delle attività di sorveglianza previste dall'art. 15, comma 1, del D.P.R. 357/1997, il provvedimento formale deve essere trasmesso al Comando Provinciale Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari (CUFA).
2. Inoltre, il provvedimento favorevole di V.Inc.A., deve sempre riportare l'obbligo per il proponente di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle richiamate autorità di sorveglianza competenti per territorio.

## **CAPITOLO 4 – VALUTAZIONE SOLUZIONI ALTERNATIVE – LIVELLO III**

### **4.1 Analisi della Valutazione delle Soluzioni Alternative**

1. In caso di incidenza negativa o nessuna certezza in merito all'assenza di incidenza negativa, che permane nonostante le misure di mitigazione definite nella Valutazione Appropriata, di cui al Livello II, occorre esaminare lo scenario delle eventuali soluzioni alternative possibili per l'attuazione e/o realizzazione del P/P/P/I/A.
2. Per l'attivazione delle procedure V.Inc.A. previste all'art. 6.4 della Direttiva Habitat, inerenti le Misure di Compensazione (Livello III della V.Inc.A.), è necessario dimostrare innanzitutto che non ci sono Soluzioni Alternative, in grado di mantenere il P/P/P/I/A al di sotto della soglia di incidenza negativa significativa.
3. Alla luce del principio di precauzione, la valutazione delle Soluzioni Alternative, essendo un pre-requisito all'avvio dell'iter di cui all'art. 6.4 della Direttiva Habitat, implica l'analisi delle modalità

alternative per l'attuazione del P/P/P/I/A in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l'integrità del sito Natura 2000.

4. A seguito della decisione del Proponente di proseguire nel procedimento nonostante la conclusione negativa della Valutazione Appropriata (Livello II), spetta comunque all'autorità competente la decisione di procedere o meno alla revisione del P/P/P/I/A mediante soluzioni alternative.

5. Tali alternative possono risultare da indicazioni della stessa autorità competente, da ipotesi del proponente, così come da quelle di altri interlocutori che hanno formulato motivate osservazioni nella fase di Valutazione Appropriata (Livello II).

6. Nella documentazione finale relativa alla valutazione delle soluzioni alternative o di modifica del P/P/P/I/A, è importante menzionare tutte le soluzioni considerate e il loro rispettivo impatto sul sito Natura 2000.

7. Occorre comunque considerare che una progettazione svolta sulla base di una corretta e completa analisi di tutte le componenti ambientali può condurre alla formulazione di una proposta che già costituisce quella con interferenza minore o nulla. Il raggiungimento di tale impostazione rappresenterebbe uno snellimento procedurale, in quanto la preventiva individuazione e aprioristica ricerca di soluzioni alternative di minore o nulla interferenza potrebbe condurre ad una conclusione positiva del Livello II di Valutazione Appropriata.

#### **4.2 Determinazioni sulla Valutazione delle Soluzioni Alternative**

1. Valutazione delle Soluzioni Alternative all'interno della Valutazione Appropriata. La fase di valutazione delle Soluzioni Alternative, ed in considerazione della sua rilevanza quale prerequisito alla deroga dell'art.6.4, andrebbe espletata nel processo di opportuna valutazione, prima della conclusione della Valutazione Appropriata e dopo aver esaminato tutte le misure di mitigazione possibili, nel caso in cui lo studio di incidenza evidenzii impatti significativi su uno o più siti Natura 2000 rispetto alla proposta originaria. Infatti, gli elementi di approfondimento del Livello II devono essere considerati in ogni valutazione concernente le diverse Soluzioni Alternative, in altre parole su ogni Soluzione Alternativa proposta deve essere svolta nuovamente una analisi basata sui criteri della Valutazione Appropriata. Di fatto, qualora sia individuata una soluzione alternativa non incidente sulla Rete Natura 2000, tale soluzione conduce a una conclusione positiva della Valutazione Appropriata posta in essere sull'alternativa esaminata. Pertanto, si configura opportuno procedere all'integrazione della verifica delle soluzioni alternative anche all'interno della Valutazione Appropriata laddove, accertata l'incidenza significativa della proposta originaria, si ritenga comunque necessario realizzare il P/P/P/I/A in presenza di ulteriori motivazioni.

2. Criteri obbligatori di individuazione delle Soluzioni Alternative. Con riferimento alla Direttiva Habitat, l'analisi e l'individuazione delle Soluzioni Alternative di un P/P/P/I/A deve essere condotta in modo appropriato, in considerazione degli effetti che le stesse possono avere sull'integrità del sito o dei siti Natura 2000. Questo significa che:

a) l'esame delle soluzioni Alternative deve avere il solo scopo di fare in modo che l'impatto sulla rete Natura 2000 sia nullo o comunque sotto la soglia di significatività;

b) gli unici criteri che devono essere presi in considerazione devono essere quelli ambientali ed in particolare occorre valutare la potenziale incidenza sugli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 interessati;

c) deve essere considerata anche l'opzione "zero".

3. Esame approfondito delle Soluzioni Alternative proposte. Il necessario confronto delle Soluzioni Alternative deve essere svolto solo in considerazione della minore o maggiore incidenza rispetto agli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000 avendo già acquisito, nel Livello II, i fattori che hanno determinato risultanze di incidenze significative negative. Tale esame è infatti mirato a determinare se esista una soluzione con minore interferenza sul sito Natura 2000 o se, al contrario, concludere che obiettivamente non esistono alternative al P/P/P/I/A proposto. La possibilità di non procedere con il P/P/P/I/A (opzione zero) deve essere sempre analizzata e valutata in questa fase, ed



è considerata soluzione alternativa. In assenza di una valutazione adeguata di tutte le alternative ragionevoli disponibili, non si può concludere che non vi siano soluzioni alternative. Le soluzioni devono quindi essere comparate fra di loro rispetto a ciascun habitat, habitat di specie e specie interessati dall'incidenza significativa. Nel caso in cui, a seguito del periodo di consultazione, l'Autorità Competente per la V.Inc.A. ritiene che permangano alcuni effetti negativi nonostante le soluzioni alternative e le misure di mitigazione per il P/P/P/I/A proposto, si può ragionevolmente e oggettivamente concludere che non esistono soluzioni alternative.

4. Non possono essere considerate soluzioni alternative non praticabili o che già prevedono lo sviluppo di un maggior impatto. Le diverse proposte devono rispettare i criteri di fattibilità ed avere un impatto inferiore rispetto alla proposta iniziale. In altre parole, tra le alternative proposte non possono essere considerate soluzioni non praticabili o che già prevedono un impatto maggiore. Non è accettabile da parte dei proponenti di P/P/P/I/A la presentazione di alternative con impatti ambientali più elevati, al fine di orientare l'Autorità Competente per la V.Inc.A. a mantenere il progetto iniziale.

### **4.3 Risultanze dell'analisi e individuazione delle Soluzioni Alternative**

1. La corretta individuazione delle Soluzioni Alternative richiede che l'analisi sia svolta a partire dalle risultanze dello Studio V.Inc.A., concluso con esito negativo, e contestualizzata nell'ambito dei fattori di pressione sugli obiettivi di conservazione individuati nel corso della valutazione. In particolare, si devono considerare i seguenti elementi emersi nel Livello II:

- a) Localizzazione di dettaglio del P/P/P/I/A rispetto ai siti Natura 2000 interessati con indicazione degli habitat, specie, e habitat di specie;
- b) Elementi interessati e risultati interferiti, quali obiettivi di conservazione, habitat, specie, habitat di specie, processi/funzioni ecologiche, etc.;
- c) Elementi interessati nelle aree del P/P/P/I/A inclusi i cantieri;
- d) Elementi interessati negli sviluppi lineari del P/P/P/I/A inclusi cantieri;
- e) Elementi interessati dai periodi di attività dei cantieri;
- f) Elementi interessati dallo smantellamento alla fine del ciclo di vita del P/P/P/I/A;
- g) Elementi interessati dai metodi di ripristino delle aree, nella condizione ante operam;
- h) Carte tematiche ritenute utili (carta dell'uso del suolo, carta della vegetazione, ecc.) a scala adeguata;
- i) Altro

2. In considerazione delle risultanze degli elementi sopra descritti, le diverse Soluzioni Alternative devono essere vagliate sulla base delle seguenti indicazioni:

- a) Individuazione e descrizione delle potenziali soluzioni alternative, ivi compresa l'opzione "zero", per P/P/P/I/A permanenti:
  - Aree interessate dal P/P/P/I/A (ubicazioni alternative parziali o totali);
  - Aree di cantiere (ubicazioni alternative parziali o totali);
  - Sviluppi lineari interessati dal P/P/P/I/A (tracciati infrastrutturali alternativi parziali o totali);
  - Sviluppi lineari interessati dai cantieri (tracciati alternativi parziali o totali);
  - Dimensioni del P/P/P/I/A (modifiche parziali o totali);
  - Dimensioni del cantiere (modifiche parziali o totali);
  - Nuova impostazione generale del P/P/P/I/A;
  - Nuova impostazione generale del cantiere;
  - Nuova impostazione delle fasi di sviluppo e delle metodologie costruttive del P/P/P/I/A;
  - Nuova impostazione delle fasi di attività e dei metodi operativi del cantiere;
  - Nuova impostazione di gestione del P/P/P/I/A post-operam;
  - Calendarizzazione dei cantieri;
  - Tipologie progettuali alternative per il conseguimento della stessa finalità;
  - «Opzione zero»;
  - Altro.

In alcuni casi, la valutazione delle soluzioni alternative dovrebbe anche tenere presenti tipologie progettuali differenti, in grado di garantire il raggiungimento del medesimo interesse pubblico e finalità della proposta originale. Qualora la proposta sia presentata e accertata come di interesse pubblico riferito ad esempio alla produzione di una determinata quantità' di energia da fonte rinnovabile da un progetto di produzione di energia idroelettrica, tra le alternative dovrebbero essere valutate anche quelle basate sulle scelte energetiche strategiche e strutturali già pianificate a livello territoriale, concernenti la produzione di energia rinnovabile da fonti alternative, come quella solare, eolica e geotermica. In tali casi, la V.Inc.A. deve essere conclusa con esito negativo opportunamente motivato con l'indicazione della soluzione alternativa individuata. Il proponente potrà quindi presentare il nuovo progetto e relativo Studio V.Inc.A..

b) Individuazione e descrizione delle potenziali soluzioni alternative, ivi compresa l'opzione "zero", per P/P/P/I/A temporanei:

- Aree interessate dal P/P/P/I/A (ubicazioni alternative parziali o totali);
- Aree di cantiere (ubicazioni alternative parziali o totali);
- Dimensioni del P/P/P/I/A (modifiche parziali o totali);
- Dimensioni del cantiere (modifiche parziali o totali);
- Tipologie progettuali alternative per il conseguimento della stessa finalità;
- Metodi di smantellamento alla fine del ciclo di vita del P/P/P/I/A;
- Metodi di ripristino delle aree, nella condizione ante-operam;
- Calendarizzazione dei cantieri;
- Calendarizzazione dell'utilizzo temporaneo;
- «Opzione zero»
- Altro

c) Individuazione e descrizione di eventuali misure di mitigazione relative alle potenziali soluzioni alternative per P/P/P/I/A/ sia permanenti che temporanei:

- date e tempi di realizzazione (ad esempio divieto di interventi durante il periodo di riproduzione di una data specie);
- tipo di strumenti ed interventi da realizzare (ad esempio uso di una draga speciale ad una distanza stabilita dalla riva per non incidere su un habitat fragile);
- zone rigorosamente inaccessibili all'interno di un sito (ad esempio tane di ibernazione di una specie animale);
- Altro.

Un esame di possibili misure di mitigazione collegate alle soluzioni alternative può consentire di appurare se, alla luce di tali soluzioni e misure di mitigazione, il P/P/P/I/A non interferirà in maniera significativa sull'integrità del sito.

d) Secondo i principi di mitigazione, come già indicato nel Livello II, le misure possono riferirsi a:

- Evitare o ridurre interferenze alla fonte;
- Evitare o minimizzare interferenze sul sito;

e) Documentazione da produrre:

- Rappresentazione con localizzazione di dettaglio delle modifiche apportate al P/P/P/I/A rispetto ai siti Natura 2000 interessati con indicazione degli habitat, specie, e habitat di specie, risultati interferiti dalla V.Inc.A. Appropriata di Livello II;
- Rappresentazione delle modifiche apportate alle fasi di sviluppo del P/P/P/I/A;
- Rappresentazione delle fasi di attività e dei metodi operativi del P/P/P/I/A modificato e del cantiere;
- Calendarizzazione dei cantieri;
- Metodi di smantellamento alla fine del ciclo di vita del P/P/P/I/A;
- Metodi di ripristino delle aree, nella condizione ante operam;
- Calendarizzazione dell'utilizzo temporaneo;
- Altro.

#### **4.4 Conclusioni della Valutazione Appropriata dopo la verifica delle Soluzioni Alternative**

1. A seguito della valutazione delle Soluzioni Alternative, il nuovo percorso di Valutazione Appropriata può concludersi in tre diversi modi:

- a) qualora la soluzione alternativa prescelta non presenti alcuna incidenza significativa su habitat e specie e habitat di specie, senza mitigazioni, la Valutazione Appropriata si conclude con esito positivo;
- b) qualora la soluzione alternativa prescelta con le mitigazioni adottate non presenti alcuna incidenza significativa su habitat e specie e habitat di specie, la Valutazione Appropriata si conclude con esito positivo, riportando tutte le mitigazioni necessarie nell'atto autorizzativo e le indicazioni sui relativi monitoraggi;
- c) se, viceversa, la soluzione alternativa prescelta, anche con le mitigazioni identificate, presenta ancora incidenze significative, la Valutazione Appropriata si conclude con esito negativo e il P/P/P/I/A non può essere autorizzato;
- d) qualora il P/P/P/I/A debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico previa verifica della rispondenza a quanto stabilito dall'art. 5, commi 9 e 10, del D.P.R. 357/97 ss.mm.ii. e dall'art. 6.4 della Direttiva Habitat, in materia di Misure di Compensazione si procede con il Livello III.

2. L'esito della Valutazione delle Soluzioni Alternative viene espresso nel parere di Valutazione Appropriata, comprensivo delle eventuali prescrizioni e misure di mitigazione, e deve essere oggetto di un apposito provvedimento amministrativo. Tali contenuti, devono essere esplicitati anche nel provvedimento di approvazione e autorizzazione del P/P/P/I/A.

3. Ai fini delle attività di sorveglianza previste dall'art. 15, comma 1, del D.P.R. 357/1997, il provvedimento formale di Valutazione Appropriata deve essere trasmesso al Comando Provinciale Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari (CUFA)

4. Il provvedimento favorevole di Valutazione Appropriata, inoltre, deve sempre riportare l'obbligo per il proponente di comunicare la data di inizio attività alle richiamate autorità di sorveglianza competenti per territorio.

#### **4.5 Tempistiche**

1. L'analisi delle Soluzioni Alternative da parte dell'Autorità competente viene effettuata nell'ambito dei 60 giorni previsti dal D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

2. La richiesta di ulteriori soluzioni alternative rispetto a quelle già previste nello Studio V.Inc.A. avviene o nell'ambito della richiesta di integrazioni o nell'ambito della comunicazione dei motivi ostativi. In entrambi i casi si ricade nelle forme di interruzione del procedimento amministrativo e quindi il termine di 60 giorni si riavvia nuovamente al sopraggiungere delle integrazioni o delle controdeduzioni ai motivi ostativi.

3. Qualora le soluzioni proposte come Soluzioni Alternative si configurino come un nuovo progetto, che richiede pertanto la redazione di un nuovo Studio V.Inc.A., la procedura di Valutazione Appropriata si chiude in modo negativo indicando al proponente la necessità di avviare un nuovo iter di V.Inc.A..

### **CAPITOLO 5 – MISURE DI COMPENSAZIONE – LIVELLO III**

#### **5.1 Le Misure di Compensazione**

1. In caso di incidenza negativa, che permane nonostante le misure di mitigazione definite nella V.Inc.A. Appropriata, di cui al Livello II, e dopo aver esaminato e valutato tutte le possibili Soluzioni Alternative del P/P/P/I/A, compresa l'opzione "zero", qualora si sia in presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (IROPI - Imperative Reasons of Overriding Public Interest) opportunamente motivati e documentati, può essere avviata la procedura di cui all'art. 6.4 della

Direttiva Habitat, ovvero il Livello III della V.Inc.A., corrispondente all'individuazione delle Misure di Compensazione.

2. Nel Livello III della V.Inc.A. si valuta la sussistenza dei IROPI, che consentirebbero, in deroga ai disposti dell'art. 6 della Direttiva Habitat, di realizzare comunque un P/P/P/I/A, attuando però preliminarmente ogni necessaria Misura di Compensazione atta a garantire comunque gli obiettivi di conservazione dei siti e la coerenza della rete Natura 2000.

3. I IROPI devono essere documentati e motivati dalle Amministrazioni sovraordinate deputate alla sicurezza pubblica e alla salute dell'uomo, nonché dalle Istituzioni che coordinano politiche economiche e strategiche dello Stato membro.

4. La valutazione della consistenza e dell'importanza strategica dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico rispetto al verificarsi di un impatto significativo sul sito Natura 2000 è effettuata dalla Giunta Regionale, sulla base della documentazione e delle attestazioni fornite dal proponente e delle valutazioni dell'Autorità Competente per la V.Inc.A..

5. Le Misure di Compensazione si configurano pertanto come deroga alla Direttiva "Habitat" e per tale motivo il ricorso a questa tipologia di misura deve rispettare gli stringenti criteri previsti dall'art. 6, paragrafo 4, della Direttiva e dall'art. 5, commi 9 e 10, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. In presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico documentati è necessario verificare se siano soddisfatte le condizioni stabilite dal paragrafo 4, dell'art. 6, della Direttiva 92/43/CEE. Di seguito si riportano i tre scenari possibili:

a) art. 6, par. 4.1: non sono coinvolti habitat e specie prioritari. Se l'esito negativo della V.Inc.A. non coinvolge habitat e specie prioritarie e al P/P/P/I/A è riconosciuta una motivazione di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, è possibile affrontare l'iter per la definizione delle Misure di Compensazione. L'Autorità Competente per la V.Inc.A. verifica e adotta, previa compilazione della Matrice di V.Inc.A. (Allegato D), le Misure di Compensazione con proprio provvedimento, e trasmette tutta la documentazione al Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) che, in qualità di autorità di vigilanza, opera le opportune verifiche e successivamente lo inoltra alla Commissione Europea per sola informazione.

b) art. 6 par. 4.2 parte 1: sono coinvolti habitat e specie prioritari. Se l'esito negativo della V.Inc.A. coinvolge habitat e specie prioritarie e la realizzazione del P/P/P/I/A comporta esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, opportunamente dimostrate e ufficializzate, è possibile affrontare l'iter per la definizione delle Misure di Compensazione. L'Autorità Competente per la V.Inc.A. verifica e adotta, previa compilazione della Matrice di V.Inc.A. (Allegato D), le Misure di Compensazione con proprio provvedimento, e trasmette tutta la documentazione al Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) che, in qualità di autorità di vigilanza, opera le opportune verifiche e successivamente lo inoltra alla Commissione Europea per sola informazione.

c) art. 6 par. 4.2 parte 2: sono coinvolti habitat e specie prioritari ma si è in assenza delle precedenti motivazioni. Se l'esito negativo della Valutazione di Incidenza coinvolge habitat e specie prioritarie e sussistono altri IROPI diversi da esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, supportati da dichiarazioni ufficiali opportunamente documentate, l'Autorità Competente per la V.Inc.A. può avviare l'iter di adozione delle Misure di Compensazione, compilando la Matrice di V.Inc.A. (Allegato D) e trasmetterla al Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) per la verifica e il successivo inoltro per richiesta di parere alla Commissione Europea.

6. Qualora le condizioni illustrate nei punti a) e b) non sono verificate o in caso di parere negativo della Commissione Europea nello scenario c), non è possibile accettare le Misure di Compensazione, né autorizzare il P/P/P/I/A.

## 5.2 Determinazioni sulle Misure di Compensazione

1. L'avvio della procedura per l'attuazione delle Misure di Compensazione vanno applicate quando i risultati della V.Inc.A. Appropriata, svolta anche dopo aver esaminato e valutato tutte le possibili Soluzioni Alternative del P/P/P/I/A, compresa l'opzione "zero", sono negativi o incerti, ossia:

- a) quando un P/P/P/I/A incide negativamente sull'integrità del sito/siti interessato/i;
- b) quando permangono dubbi sull'assenza di effetti negativi per l'integrità del sito/siti dovuti al P/P/P/I/A interessato;
- c) dopo che si è proceduto a verificare e documentare in maniera inequivocabile l'assenza di soluzioni alternative in grado di non generare incidenza significativa sui siti Natura 2000.
- d) quando sussistono gli IROPI, inclusi "motivi di natura sociale o economica".

2. I punti a), b) e c) sono direttamente collegati alle conclusioni della valutazione delle Soluzioni Alternative, tenendo presente che l'alternativa finale prescelta deve essere comunque la meno dannosa per gli habitat, le specie, gli habitat di specie e per l'integrità dei siti Natura 2000 interessati, a prescindere dalle considerazioni economiche, ed avendo accertato l'assenza di altre alternative possibili in grado di non presentare incidenze significative.

3. Quanto indicato al punto d), evidenzia che le Autorità competenti possono autorizzare l'attuazione di un P/P/P/I/A, in deroga ai disposti dell'art. 6.3, solo nei casi in cui sia stato verificato che l'equilibrio di interessi tra gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 prescelti per la loro realizzazione ed i IROPI sia a favore di questi ultimi.

4. La verifica sulla sussistenza degli IROPI deve basarsi sulle seguenti considerazioni:

- a) l'interesse pubblico deve essere rilevante, pertanto non tutti i tipi di interesse pubblico, di natura sociale o economica, sono sufficienti per essere dichiarati rilevanti, soprattutto se contrapposti al peso particolare degli interessi tutelati dalla direttiva;
- b) l'interesse pubblico viene considerato rilevante unicamente se si tratta di un interesse a lungo termine. Gli interessi economici a breve termine o altri interessi che apporterebbero soltanto benefici nel breve periodo per la società non sembrano sufficienti per superare in importanza gli interessi di conservazione a lungo termine tutelati dalla direttiva.

5. È importante considerare che i IROPI, inclusi i motivi di natura sociale o economica, si devono riferire a situazioni nelle quali i P/P/P/I/A previsti risultano essere indispensabili e opportunamente attestati:

- a) nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (sanità, sicurezza, ambiente);
- b) nel contesto di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
- c) nell'ambito della realizzazione di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico di larga scala.

## 5.3 Individuazione e congruità delle Misure di Compensazione

1. Le Misure di Compensazione previste dalla direttiva Habitat devono mirare a garantire il mantenimento del contributo di un sito alla conservazione in uno stato soddisfacente di uno o più habitat naturali, habitat di specie e/o popolazioni di specie di interesse comunitario nell'ambito della Regione Biogeografica e/o rotta di migrazione per cui il sito è stato individuato.

2. Tali misure vanno valutate principalmente alla luce dei criteri di mantenimento e di accrescimento della coerenza globale della rete Natura 2000. Lo Studio di V.Inc.A. concluso con esito negativo, e nel quale sono state già esaminate le Soluzioni Alternative idonee e gli IROPI, può contenere al suo interno la proposta di Misure di Compensazione, atte a compensare l'incidenza significativa su habitat e specie di interesse comunitario e habitat di specie.

3. Qualora nello Studio di V.Inc.A. non siano state già individuate dette Misure, spetta all'Autorità Competente per la V.Inc.A. richiedere al proponente l'elaborazione della proposta, eventualmente fornendo le indicazioni più idonee.

4. L'individuazione delle Compensazioni è strettamente collegata ad aspetti quantitativi e qualitativi degli habitat, delle specie e degli habitat di specie interferiti. L'entità da compensare deve essere

individuata sia sulla base delle superfici di habitat di interesse comunitario e habitat di specie compromesse e/o del numero di esemplari della specie perturbata, tenendo in considerazione fattori quali la localizzazione, l'estensione degli habitat di specie e la presenza di corridoi ecologici e rotte di migrazione.

5. Per tali ragioni, individuata l'area funzionalmente più idonea alla realizzazione della misura, ne consegue anche l'opportunità di considerare livelli di compensazione superiori al rapporto 1:1.

6. A livello generale i coefficienti minimi di compensazione da garantire, possono essere basati sui seguenti rapporti:

a) Rapporto 2:1 per habitat e/o specie prioritari di interesse comunitario (valido anche per habitat di specie prioritarie);

b) Rapporto 1,5:1 per habitat e/o specie di interesse comunitario (valido anche per habitat di specie);

c) Rapporto 1:1 per ulteriori habitat, specie o habitat di specie.

#### **5.4 Tipologia di Misure di Compensazione**

1. Le Misure di Compensazione rappresentano provvedimenti indipendenti dal progetto (comprese le eventuali misure di mitigazioni connesse) e finalizzati a contrastare l'incidenza significativa di un P/P/P/I/A su uno o più siti Natura 2000 (da accertare tramite V.Inc.A.) per mantenere la coerenza ecologica globale della rete Natura 2000.

2. Le categorie di Misure di Compensazione previste dal documento Guidance document on Article 6(4) of the "Habitat Directive" 92/43/EEC sono:

a) il ripristino o il miglioramento di siti esistenti: si tratta di ripristinare l'habitat per garantire che ne venga mantenuto il valore in termini di conservazione e il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito, o di migliorare l'habitat restante in funzione della perdita causata dal piano o dal progetto ad un sito Natura 2000;

b) la ricostituzione dell'habitat: si tratta di ri-creare un habitat su un sito nuovo o ampliato, da inserire nella rete Natura 2000;

c) l'inserimento di un nuovo sito ai sensi delle direttive Habitat e/o Uccelli, unitamente alla gestione del sito.

3. E' importante evidenziare che le Misure di Compensazione devono essere complementari alle azioni di conservazione già previste ai sensi delle direttive Habitat e Uccelli. In pratica una Misura di Compensazione non può contemplare, ad esempio, il ripristino o miglioramento di un habitat già stabilito come misura di conservazione. Pertanto l'attuazione delle azioni di conservazione non possono essere considerate come Misure di Compensazione, in quanto costituiscono obblighi "normali" già previsti per la designazione, protezione e gestione dei siti Natura 2000.

4. Da questo ne consegue che le Misure di Compensazione dovrebbero essere addizionali rispetto alle misure standard necessarie per la designazione, la protezione e la gestione dei siti Natura 2000.

#### **5.5 Tempistica di adozione, localizzazione e monitoraggio delle Misure di Compensazione**

1. I tempi stabiliti per l'attuazione delle Misure di Compensazione devono consentire la continuità dei processi ecologici necessari per il mantenimento delle caratteristiche strutturali e funzionali della rete Natura 2000.

2. Le Misure di Compensazione vanno dunque concordate e attuate antecedentemente rispetto all'inizio degli interventi che possono interferire negativamente sul sito. Alcune eccezioni sui tempi di realizzazione sono comunque valutabili qualora sia effettivamente dimostrabile che le azioni legate all'attuazione del P/P/P/I/A, possano interferire negativamente con le Misure di Compensazione adottate. Solo in questo caso è possibile attuare le Misure di Compensazione, successivamente alla realizzazione del P/P/P/I/A.

3. La localizzazione più opportuna per individuare e attuare le Misure di Compensazione è all'interno o in prossimità del Sito o dei Siti interessati dal P/P/P/I/A.

4. La Misura di Compensazione può riguardare anche l'individuazione di un nuovo sito della Rete Natura 2000. Più in generale, l'area prescelta deve rientrare nella stessa Regione Biogeografica o all'interno della stessa area di ripartizione per gli habitat e le specie della direttiva Habitat, o rotta migratoria, o zona di svernamento per l'avifauna della direttiva Uccelli.

5. È importante tuttavia precisare che la distanza tra il sito originario e il luogo dove sono messe in atto le Misure di Compensazione non deve rappresentare una ulteriore criticità rispetto agli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000, dunque non deve incidere sulla funzionalità del sito, sul ruolo che esso svolge nella distribuzione biogeografica e sulle ragioni per le quali è stato individuato. In altre parole il sito prescelto per l'attuazione delle misure di compensazione deve essere collegato funzionalmente ed ecologicamente con l'area nella quale si verificherà un'incidenza significativa, e la misura di compensazione da realizzare non deve interferire con il raggiungimento degli obiettivi di conservazione del sito.

6. Viste le finalità a lungo termine che caratterizzano le Misure di Compensazione, è necessario prevedere un programma di monitoraggio sull'attuazione delle stesse, sia ante che post operam, al fine di verificare il raggiungimento dell'obiettivo prefissato al momento della loro individuazione e proposizione.

7. La realizzazione delle Misure di Compensazione deve essere finanziata e garantita dal proponente del P/P/P/I/A, che si assume sia la responsabilità di attuazione delle stesse, nonché gli oneri connessi al monitoraggio della loro efficacia.

## **5.6 Valutazione delle Misure di Compensazione e conclusione del procedimento**

1. Le Misure di Compensazione proposte nello Studio V.Inc.A. devono essere valutate da parte dell'Autorità Competente per la V.Inc.A., sentito l'Ente gestore del sito Natura 2000.

2. A seguito delle verifiche inerenti i contenuti dello Studio V.Inc.A., che include la proposta di Misure di Compensazione, accertata la possibilità di accogliere i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (IROPI), la Giunta Regionale, sulla base della documentazione e delle attestazioni fornite dal proponente e delle valutazioni dell'Autorità Competente per la V.Inc.A., con proprio provvedimento, verifica la coerenza delle Misure di Compensazione con la necessità di garantire la tutela degli obiettivi di conservazione dei siti e la coerenza globale della rete Natura 2000.

3. Qualora l'Autorità Competente per la V.Inc.A. ritenga la proposta non congrua, non sufficiente o non adeguata deve:

- a) procedere alla richiesta di presentazione di una nuova proposta di Misure di Compensazione evidenziando le motivazioni ostative che hanno condotto al rigetto della prima proposta;
- b) proporre e/o concordare con il Proponente ulteriori Misure di Compensazione se ritenute insufficienti;
- c) prescrivere l'inserimento di Misure di Compensazione specifiche, integrative a quelle proposte;
- d) rigettare la proposta e concludere la procedura di V.Inc.A., specificando che, nonostante la presenza di IROPI, non è possibile individuare Misure di Compensazione idonee a garantire la coerenza di rete Natura 2000, archiviando il procedimento.

4. Qualora l'esito della valutazione delle Misure di Compensazione sia positivo, l'Autorità Competente per la V.Inc.A., con provvedimento espresso, provvede alla conclusione della procedura di V.Inc.A., e predispose, anche con l'ausilio del Proponente, il Formulário per la Trasmissione di Informazioni alla Commissione europea ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4 della Direttiva Habitat.

5. Le Misure di Compensazione da attuare devono essere obbligatoriamente notificate alla Commissione europea, per informazione o per richiesta di parere, per il tramite del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), che deve acquisire la seguente documentazione:

- a) lo Studio V.Inc.A. comprensivo della valutazione delle Soluzioni Alternative e delle Misure di Compensazione;
- b) gli atti ufficiali di attestazione degli IROPI;

c) il Formulario per la Trasmissione di Informazioni alla Commissione europea ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4 della Direttiva Habitat opportunamente compilato;

d) il provvedimento espresso dell'Autorità Competente per la V.Inc.A., con annesso provvedimento della Giunta Regionale con cui viene verificata la coerenza delle Misure di Compensazione con la necessità di garantire la tutela degli obiettivi di conservazione dei siti e la coerenza globale della rete Natura 2000.

6. La documentazione di cui sopra è inoltrata al Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) che, in attuazione del D.P.R. 357/97, in qualità di organo di coordinamento e verifica sulle attività delle Autorità Competenti per la V.Inc.A., esprime il proprio accordo sulle Misure di Compensazioni presentate e, unitamente alla Regione, ne assume la diretta responsabilità.

7. Nel caso di Aree Protette Nazionali, delegate anche come Autorità Competenti per la V.Inc.A., la documentazione può essere inoltrata direttamente dall'Ente Gestore medesimo, acquisito il concerto della Regione.

8. Il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) verifica ed esamina la documentazione di cui sopra e procede, in caso di esito positivo, all'inoltro alla Commissione Europea, oppure formula le proprie osservazioni anche rigettando la proposta, entro un termine di 30 giorni.